Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1551)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **1004**.

Modificazioni allo statuto del fondo di previdenza e al regolamento di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con sede in Roma.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvata la modifica all'art. 11 dello statuto del fondo di previdenza per il personale di ruolo e all'art. 13 del regolamento di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 95. — CARUSO

LEGGE 23 gennaio 1974, n. **15**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Nelle località di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree necessarie alla idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a procedere all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.

Art. 2.

Per il finanziamento del programma di cui al precedente articolo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino allo ammontare della predetta somma di lire 150 miliardi.

Tali anticipazioni saranno somministrate nelle seguenti misure:

anno finanziario 1973: 15 miliardi;
anno finanziario 1974: 30 miliardi;
anno finanziario 1975: 45 miliardi;
anno finanziario 1976: 30 miliardi;
anno finanziario 1977: 30 miliardi.

Art. 3.

Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il predetto ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Le obbligazioni di cui al precedente primo comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 4.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e

dei mutui di cui alla presente legge, saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Negli stati di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e le somme somministrate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno versate annualmente in un conto corrente fruttifero, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alle occorrenze per l'esecuzione della costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.

Art. 6.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non più di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione, nonchè quello relativo ai prestiti contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di ammortamento nonchè per il rimborso delle spese sostenute dagli enti mutuanti per l'emissione e la gestione dei prestiti.

Art. 7.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'IRI.

La concessione è accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico.

Nella convenzione dovrà altresì essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle località in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare.

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, ed eventuali successive modifiche si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonchè di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, è adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessità postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario delegato dal presidente della regione.

Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Alla commissione di cui al secondo comma del presente articolo è affidato anche il compito di esprimere il proprio parere sulla idoneità delle ubicazioni degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Art. 9.

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini della realizzazione del programma di costruzioni di cui all'articolo 1, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, ad assumere con contratto di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni, laureati in ingegneria civile - sezione edile, muniti del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisorio, entro il limite massimo di 25 unità.

Al personale assunto ai sensi del precedente comma compete uno stipendio annuo lordo di lire 3.600.000, la tredicesima mensilità, nonché, per ogni mese di servizio prestato, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio.

Il premio di fine servizio viene corrisposto al momento della cessazione dal servizio.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale di cui al primo comma è mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un mese nell'anno; durante il periodo di assenza viene corrisposto il trattamento economico normale.

Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'INAM ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Il personale stesso può essere licenziato anche prima della scadenza del rapporto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa o per gravi motivi disciplinari.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 22 milioni per l'anno 1973 e in lire 132 milioni per l'anno 1974, si fa fronte:

nell'esercizio 1973, con le disponibilità del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

nell'esercizio 1974, per lire 50 milioni mediante l'utilizzazione dei fondi disponibili sul capitolo 116 e per lire 82 milioni mediante riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 101 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

L'articolo 40 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è abrogato.

Art. 11.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere, per esigenze connesse ai programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti corrispettivi.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA — GIOLITTI — LAURICELLA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 29 gennaio 1974, n. **16**.
Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 2.

Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'articolo 1 procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonché agli altri uffici interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 29 gennaio 1974, n. **17**.
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, prorogate per il 1972 con la legge 23 dicembre 1972, n. 823, si applicano anche ai bilanci deficitari dei comuni e delle province per gli esercizi 1973 e 1974.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — GIOLITTI — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973.

Sostituzione di due membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972 registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri sono stati chiamati a farne parte i signori Ugo Marchesi e Giuseppe De Blasio designati dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Considerato che il sig. Ugo Marchesi è stato collocato a riposo dal 1° luglio c.a. e che il sig. Giuseppe De Blasio è stato destinato ad altro incarico sindacale e che la predetta confederazione ha designato in loro sostituzione rispettivamente i signori Giancarlo Meschieri, segretario superiore di 1ª classe del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale delle ferrovie dello Stato e Carlo Marchese, aiutante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale motorizzazione civile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte in qualità di membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione i signori Giancarlo Meschieri e Carlo Marchese, in sostituzione dei signori Ugo Marchesi e Giuseppe De Blasio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161

(1286)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Luigi Diaco;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Giovanni Asciano è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Luigi Diaco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237

(1343)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1973.

Programma di esame per i concorsi di accesso e di passaggio ai ruoli della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 12 maggio 1964, n. 303, e 4 gennaio 1968, n. 1;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 5 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri è così stabilito:

Prova scritta:

componimento di italiano.

Prova pratica:

dattilografia.

Colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

La prova pratica di dattilografia potrà essere sostituita, a giudizio dell'amministrazione in sede di bando di concorso, con una prova di stenodattilografia.

Art. 2.

Il programma d'esame per il concorso per il passaggio di carriera previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è così stabilito:

Prova scritta:

soluzioni di questioni pratiche attinenti ai servizi d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La prova potrà consistere anche in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Prova pratica:

dattilografia.

Colloquio: il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonchè su:

a) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

b) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 6 dicembre 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Modifica del contributo concesso al comune di Pratola Peligna per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1972, con il quale è stato concesso al comune di Pratola Peligna, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, un contributo straordinario annuo per anni quindici, pari al 75% del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 84.041.113;

Considerato che nel suddetto decreto interministeriale il contributo è stato determinato nella misura di L. 5.109.000;

Vista la nota 9 dicembre 1972, n. 16740, del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, dalla quale risulta che il rateo d'ammortamento di un mutuo quindicennale di L. 84.041.113 ammonta a L. 9.082.095;

Considerato che il 75 % di tale rateo d'ammortamento ammonta a L. 6.812.000 e non a L. 5.109.000;

Ritenuto che occorre modificare la somma erroneamente indicata nel decreto interministeriale 16 maggio 1972, quale contributo da corrispondere al comune di Pratola Peligna per l'ammortamento del mutuo di L. 84.041.113;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto interministeriale 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1972, il contributo concesso per anni quindici al comune di Pratola Peligna, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per la costruzione del nuovo edificio da adibire a sede della pretura, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972, viene determinato nella misura di L. 6.812.000, pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento di un mutuo di lire 84.041.113 da contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'annualità del contributo ordinario, previsto nel precedente art. 1, relativa all'esercizio finanziario 1972, già impegnata nella misura di L. 5.109 000, sarà integrata nella misura di L. 1.703.000. La maggiore spesa relativa all'annualità predetta farà carico al cap. 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1973 al 1986 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul cap. 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 6.812.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, semprechè non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 16 maggio 1972, citato in premessa.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

p. *Il Ministro per l'interno*
PETRICCIONE

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1974
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 359

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 7, foglio n. 137, con il quale il dott. Ezio Gallo, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento, è stato sostituito dal dott. Mario Ciaburri;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 129, con il quale il dott. Mario Ciaburri, presidente della commissione di cui sopra, è stato sostituito dal dott. Giuseppe Mustillo;

Vista la nota del 16 luglio 1973, n. 7530, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Giuseppe Mustillo, presidente della commissione predetta, con il dottor Antonio Iannaccone, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Antonio Iannaccone è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento, in sostituzione del dott. Giuseppe Mustillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 156

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di S. Pietro in Gù.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il « Viale delle Pioppe » sito in comune di S. Pietro in Gù;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Pietro in Gù;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il viale predetto ha notevole interesse pubblico perché è fiancheggiato, da ambo i lati, da filari di pioppi cipressati di particolare e suggestiva bellezza. Trattasi di una conformazione della vegetazione la quale, oltre ad avere nel suo complesso il pregio della rarità, costituisce, per lo sviluppo e per la continuità dell'alberatura, un elemento caratteristico di notevole pregio estetico nell'ambiente locale;

Decreta:

Il « Viale delle Pioppe » sito nel territorio del comune di S. Pietro in Gù ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale viale insiste sull'area costituita dai mappali numeri 49, 52, 58, 70, 46, 31, 41, 42, 71, 40, 25, 21, 19, 17, 22, 20, 18, foglio 12, sezione unica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di S. Pietro in Gù provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: LENÒCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Verbale della seduta del 2 *dicembre* 1967

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente, d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni, si è riunita il giorno 2 dicembre 1967, alle ore 8,30, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova, per la trattazione degli argomenti distintamente accennati di seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

La Commissione, con la partecipazione del sindaco di S. Pietro in Gù, sig. Meneghetti Angelo, nonché del dott. Sergio Masotto funzionario dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno:

Proposta di vincolo di alberature esistenti in parco privato del comune di S. Pietro in Gù.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità delibera di proporre al Ministero per la pubblica istruzione, a sensi dell'art. 1 n. 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, l'apposizione del vincolo di tutela previsto dalle citate disposizioni governative sul « Viale delle Pioppe » sito in comune di S. Pietro in Gù, e più precisamente sull'area costituita dai mappali numeri 49, 52, 58, 70, 46, 31, 41, 42, 71, 40, 25, 21, 19, 17, 22, 20, 18, foglio 12, sezione unica, comune di S. Pietro in Gù (come indicato nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale).

(*Omissis*).

(1335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive dei componenti del comitato nazionale per le scienze agrarie e del comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

La commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963, e pubblicato nel suppplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, veduto l'elenco nominativo dei professori universitari di ruolo formato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento predetto, dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche, dispone ai sensi del primo comma dell'art. 28 dello stesso regolamento, la pubblicazione degli elenchi di cui sopra.

06 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Gruppo n. 06.01

CHIMICA AGRARIA - CHIMICA FORESTALE - MICROBIOLOGIA DEL TERRENO

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Chimica agraria		
1.	Averna Vincenzo	Palermo	Agraria
2.	Carloni Luciano	Pisa	Agraria
3.	Cecconi Sergio	Firenze	Agraria
4.	Eschena Tomaso	Napoli	Agraria
5.	Ferrari Giovanni	Padova	Agraria
6.	Fontana Paolo	Milano S. Cuore	Agraria
7.	Giovannini Erminio	Catania	Agraria
8.	Lotti Goffredo	Pisa	Agraria
9.	Lisanti Luigi Enrico	Bari	Agraria
10.	Petrosini Giovanni	Perugia	Agraria
	Chimica forestale		
11.	Malquori Alberto	Firenze	Agraria
	Microbiologia del terreno		
12.	Picci Giovanni	Pisa	Agraria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
13.	Goldberg Linda nata Federico	Milano	Agraria

Gruppo n. 06.02

INDUSTRIE AGRARIE (enologia, caseificio, oleificio) - INDUSTRIE ALIMENTARI - MICROBIOLOGIA AGRARIA E TECNICA - MICROBIOLOGIA LATTIERO-CASEARIA - MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio)		
1.	Albonico Flaminio	Napoli	Agraria
2.	Bolcato Virgilio	Padova	Agraria
3.	Corrao Andrea	Palermo	Agraria
4.	Fabris Antonio	Milano	Agraria
5.	Galoppini Carlo	Pisa	Agraria
6.	Pallotta Umberto	Bologna	Agraria
7.	Stella Clara	Firenze	Agraria
8.	Vitagliano Michele	Bari	Agraria
	Industrie alimentari		
9.	Cantarelli Corrado	Milano	Agraria
	Microbiologia agraria e tecnica		
10.	Castelli Tommaso	Perugia	Agraria
11.	Florenzano Gino	Firenze	Agraria
12.	Lucchetti Giovanni	Padova	Agraria
13.	Scardovi Vittorio	Bologna	Agraria
14.	Treccani degli Alfieri Vittorio	Milano	Agraria
15.	Verona Onorato	Pisa	Agraria
16.	Zambonelli Carlo	Bologna	Agraria
	Microbiologia lattiero-casearia		
17.	Bottazzi Vittorio	Milano S. Cuore	Agraria
18.	Formisano Mario	Napoli	Agraria
19.	Rossi Jone	Perugia	Agraria
	Microbiologia industriale		
20.	Craveri Renato	Milano	Agraria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
21.	Cantoni Carlo Alessandro	Milano	Medicina vet.
22.	Corberi Elisa	Milano	Agraria

Gruppo n. 06.03

AGRONOMIA GENERALE E COLTIVAZIONI ERBACEE - ALLEVAMENTO VEGETALE - ASSESTAMENTO FORESTALE - COLTIVAZIONI ARBOREE - DENDROMETRIA - ECOLOGIA - FRUTTICOLTURA INDUSTRIALE - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE COLTIVATE - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA - PRODUZIONI DELLE SEMENTI ORTIVE E FLOREALI PER COLTURE - SELVICOLTURA - SELVICOLTURA II - SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI - TECNOLOGIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI (compresa la meccanica applicata).

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Agronomia generale e coltivazioni erbacee		
1.	Baldoni Remigio	Bologna	Agraria
2.	Ballatore Giovanni Pietro	Palermo	Agraria
3.	Barbieri Raffaele	Napoli	Agraria
4.	Benvenuto Antonio	Pisa	Agraria
5.	Bonciarelli Francesco	Perugia	Agraria
6.	Cavazza Luigi	Bologna	Agraria
7.	Crocioni Angiolo	Torino	Agraria
8.	Favilli Ranieri	Pisa	Agraria
9.	Foti Salvatore	Catania	Agraria
10.	Gasparini Marino	Firenze	Agraria
11.	Marzi Vittorio	Bari	Agraria
12.	Orsi Sergio	Firenze	Agraria
13.	Rivoira Giuseppe	Sassari	Agraria
14.	Toniolo Lucio	Padova	Agraria
15.	Zanini Emilio	Milano S. Cuore	Agraria
	Allevamento vegetale		
16.	Ghisleni Pier Luigi	Milano	Agraria
17.	Panella Adelmo	Perugia	Agraria
	Assestamento forestale		
18.	Benassi Luigi	Firenze	Agraria
19.	Cantiani Mario	Firenze	Agraria
20.	Patrone Generoso	Firenze	Agraria
	Coltivazioni arboree		
21.	Baldini Enrico	Bologna	Agraria
22.	Carlone Raffaele	Torino	Agraria
23.	Crescimanno Francesco Giulio	Palermo	Agraria
24.	Donno Giacinto	Bari	Agraria
25.	Dotti Francesco	Milano	Agraria
26.	Jacoboni Nestore	Perugia	Agraria
27.	Lalatta Filippo	Milano	Agraria
28.	Loreti Filiberto	Pisa	Agraria
29.	Milella Antonio	Sassari	Agraria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
30.	Pisani Barbacciani Piero Luigi	Padova	Agraria
31.	Scaramuzzi Franco	Firenze	Agraria
32.	Zito Francesco	Napoli	Agraria

Dendrometria

33.	Bernetti Giovanni	Firenze	Agraria
34.	Hellrigh Bernardo	Padova	Agraria

Ecologia

35.	Baltadori Androkli	Perugia	Agraria
36.	Briccoli-Bati Michele	Pisa	Agraria
37.	Susmel Lucio	Padova	Agraria

Frutticoltura industriale

38.	Basso Maurizio	Pisa	Agraria
39.	Fatta Del Bosco Giovanni	Palermo	Agraria
40.	Romisondo Piero	Torino	Agraria
41.	Sansavini Silverio	Bologna	Agraria
42.	Tombesi Agostino	Perugia	Agraria

Miglioramento genetico delle piante agrarie

43.	Scarascia Mugnozza Gian Tommaso	Bari	Agraria

Miglioramento genetico delle piante coltivate

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Orticoltura e floricoltura

44.	Caruso Pietro	Palermo	Agraria
45.	Moschini Enrico	Pisa	Agraria
46.	Sasso Guido	Torino	Agraria

Produzioni delle sementi ortive e floreali per colture

47.	Quagliotti Auxilia Luciana	Torino	Agraria

Selvicoltura

48.	De Philippis Alessandro	Firenze	Agraria

Selvicoltura II

49.	Magini Ezio	Firenze	Agraria

Sistemazioni idraulico-forestali

50.	Benini Giuseppe	Padova	Agraria

Tecnologia e utilizzazioni forestali (compresa la meccanica applicata)

51.	Giordano Guglielmo	Firenze	Agraria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

52.	Giardini Allegro	Bologna	Agraria
53.	Pacucci Giovanni	Bari	Agraria
54.	Poma Cesarina nata Treccani	Milano	Agraria
55.	Zanna Luciano	Bari	Agraria

Gruppo n. 06.04

BACHICOLTURA E APICOLTURA - ENTOMOLOGIA AGRARIA - FISIOPATOLOGIA - FISIOPATOLOGIA VEGETALE - MICOLOGIA - PATOLOGIA VEGETALE.

Bachicoltura e apicoltura

1.	Vidano Carlo	Torino	Agraria

Entomologia agraria

2.	Domenichini Giorgio	Milano S. Cuore	Agraria
3.	Fiori Giorgio	Sassari	Agraria
4.	Goidanich Athos	Torino	Agraria
5.	Lupo Vincenzo	Catania	Agraria
6.	Martelli Minos	Milano	Agraria
7.	Mellini Egidio	Bologna	Agraria
8.	Principi Maria Matilde	Bologna	Agraria
9.	Roberti Domenico	Bari	Agraria
10.	Servadei Antonio	Padova	Agraria
11.	Tremblay Ermenegildo	Napoli	Agraria
12.	Venturi Filippo	Pisa	Agraria

Fisiopatologia

13.	Salerno Mario	Bari	Agraria

Fisiopatologia vegetale

14.	Alghisi Paolo	Padova	Agraria
15.	Betto Eliseo	Milano	Agraria
16.	Noviello Carmine	Napoli	Agraria

Micologia

17.	Gambogi Piero	Pisa	Agraria
18.	Govi Gilberto	Bologna	Agraria
19.	Locci Romano	Milano	Agraria
20.	Rambelli Angelo	Roma	Scienze mat.
21.	Ribaldi Mario	Perugia	Agraria

Patologia vegetale

22.	Baldacci Elio	Milano	Agraria
23.	Canova Antonio	Bologna	Agraria
24.	Castellani Ettore	Torino	Agraria
25.	Ciccarone Antonio	Bari	Agraria
26.	Cristinzio Michele	Napoli	Agraria
27.	Ghillini Carlo Alberto	Padova	Agraria
28.	Goidanich Gabriele	Bologna	Agraria
29.	Graniti Antonio	Bari	Agraria
30.	Grasso Vincenzo	Firenze	Agraria
31.	Marras Francesco	Sassari	Agraria
32.	Refatti Elvio	Catania	Agraria
33.	Sempio Cesare	Perugia	Agraria
34.	Scaramuzzi Giovanni	Pisa	Agraria
35.	Servazzi Ottone	Sassari	Agraria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

36.	Foschi Sergio	Bologna	Agraria
37.	Martelli Giovanni P.	Bari	Agraria
38.	Mezzetti Alberto	Bologna	Agraria
39.	Zangheri Sergio	Padova	Agraria

Gruppo n. 06.05

ALIMENTAZIONE ANIMALE - SCIENZA E TECNICA DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE - ZOOCULTURE - ZOOCULTURE (bachi, api, coniglicoltura) - ZOOGNOSTICA - ZOOTECNICA GENERALE - ZOOTECNICA SPECIALE - IGIENE ZOOTECNICA - ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE ANIMALE.

Alimentazione animale

1.	Mordenti Archimede	Bologna	Agraria

Scienza e tecnica della fecondazione artificiale

2.	Leopold Alessandro	Bologna	Medicina vet.
3.	Sbernadori Ugo	Sassari	Medicina vet.

Zooculture

4.	Fedeli Carlotta nata Avanzi	Pisa	Medicina vet.
5.	Giavarini Ida	Bologna	Agraria
6.	Minieri Luigi	Napoli	Medicina vet.

Zooculture (bachi, api, coniglicoltura)

7.	Battaglini Bernardini Marcella	Perugia	Agraria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Zoognostica		
8.	Fratteggiani Bianchi Remo	Perugia	Agraria
9.	Meregalli Angelo	Firenze	Agraria
10.	Rioni Volpato Mario	Padova	Agraria
11.	Semprini Paolo	Bologna	Agraria
	Zootecnica generale		
12.	Beitini Tito Manlio	Napoli	Agraria
13.	Bonsembiante Mario	Padova	Agraria
14.	Borgioli Elvio	Firenze	Agraria
15.	Bosticco Attilio	Torino	Agraria
16.	Brozzetti Pietro	Perugia	Agraria
17.	Buiatti Pier Giovanni	Parma	Medicina vet.
18.	Cenni Bruno	Pisa	Medicina vet.
19.	Curto Giovanni Maria	Milano	Agraria
20.	Falaschini Alfio	Bologna	Medicina vet.
21.	Ferrara Beniamino	Napoli	Medicina vet.
22.	Lucifero Mario	Sassari	Agraria
23.	Mascero Prospero	Torino	Medicina vet.
24.	Piana Giuseppe	Milano S. Cuore	Agraria
25.	Polidori Franco	Catania	Agraria
26.	Rognoni Giuseppe	Milano	Medicina vet.
	Zootecnica speciale		
27.	Bonomi Alberto	Torino	Agraria
28.	Cappa Vittorio	Milano S. Cuore	Agraria
29.	Cianci Dario	Bari	Agraria
30.	Geri Giancarlo	Firenze	Agraria
31.	Maletto Silvano	Torino	Medicina vet.
32.	Matassino Donato	Napoli	Agraria
33.	Montemurro Orlando	Bari	Agraria
	Igiene zootecnica		
34.	Menzani Cesare	Padova	Agraria
	Alimentazione e nutrizione animale		
35.	Valfrè Franco	Perugia	Medicina vet.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
36.	Dattilo Michele	Sassari	Agraria
37.	De Franciscis Giovanni	Napoli	Medicina vet.
38.	Jannella Gian Giacomo	Pisa	Medicina vet.

Gruppo n. 06.06

ECONOMIA ED ESTIMO FORESTALE - ECONOMIA E POLITICA AGRARIA - ESTIMO RURALE E CONTABILITA'.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Economia ed estimo forestale		
1.	Bellucci Vincenzo	Firenze	Agraria
	Economia e politica agraria		
2.	Amadei Giorgio	Milano	Agraria
3.	De Benedictis Michele	Napoli	Agraria
4.	Di Cocco Enzo	Bologna	Agraria
5.	Galizzi Giovanni	Milano S. Cuore	Agraria
6.	Giorgi Enzo	Firenze	Agraria
7.	Guerrieri Giuseppe	Perugia	Agraria
8.	Lupori Nello	Cagliari	Agraria
9.	Pagano Aldo	Milano	Agraria
10.	Pagella Mario	Torino	Agraria
11.	Pampaloni Enzo	Sassari	Agraria
12.	Panattoni Andrea	Pisa	Agraria
13.	Passerini Glazel Osvaldo	Padova	Agraria
14.	Patuelli Vincenzo	Bologna	Agraria
15.	Rossi Doria Manlio	Napoli	Agraria
16.	Schifani Carmelo	Palermo	Agraria
	Estimo rurale e contabilità		
17.	Antonietti Alessandro	Bologna	Agraria
18.	Ferro Ottone	Padova	Agraria
19.	Platzer Francesco	Napoli	Agraria
20.	Sorbi Ugo	Firenze	Agraria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
21.	Alvisi Franco	Bologna	Agraria
22.	Amadei Giorgio	Bologna	Agraria
23.	Catalano Mario	Bari	Agraria
24.	Codà Nunziante Giovanni	Napoli	Agraria

10 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Gruppo n. 10.01

ANALISI ECONOMICA - ECONOMETRIA - ECONOMIA E POLITICA AGRARIA - ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE - ECONOMIA INDUSTRIALE - ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA - ECONOMIA POLITICA - ISTITUZIONI DI ECONOMIA POLITICA.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Analisi economica		
1.	Quadrio Curzio Alberto	Bologna	Scienze polit.
	Econometria		
2.	Pasinetti Luigi Lodovico	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
	Economia e politica agraria		
3.	Barbero Giuseppe	Siena	Scienze econ. e banc.
4.	Bonato Corrado	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
5.	Calcaterra Ercole	Pavia	Econ. e comm.
6.	Gaetani D'Aragona Gabriele	Napoli	Econ. e comm.
7.	Proni Giovanni	Roma	Econ. e comm.
8.	Vanzetti Carlo	Padova	Econ. e comm.
	Economia e politica industriale		
9.	Prodi Romano	Bologna	Scienze polit.
10.	Toniolli Marco	Padova	Scienze polit.
	Economia industriale		
11.	Salvati Micael Antonio	Modena	Econ. e comm.
	Economia monetaria e creditizia		
12.	Cutilli Bruno	Siena	Scienze econ. e banc.
13.	Parravicini Giannino	Roma	Econ. e comm.
14.	Trezza Bruno	Siena	Scienze econ. e banc.
	Economia politica		
15.	Bagiotti Tullio	Padova	Giurisprudenza
16.	Lecattini Giacomo	Firenze	Econ. e comm.
17.	Capodaglio Giulio	Bologna	Econ. e comm.
18.	Caravale Giovanni	Perugia	Econ. e comm.
19.	Castellino Onorato	Torino	Econ. e comm.
20.	Cozzi Terenzio	Torino	Scienze polit.
21.	De Luca Mario	Napoli	Giurisprudenza
22.	Di Fenizio Ferdinando	Milano	Giurisprudenza
23.	Di Nardi Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
24.	Dominedò Valentino	Roma	Scienze polit.
25.	Frey Luigi	Parma	Econ. e comm.
26.	Galli Renato	Firenze	Giurisprudenza

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
27.	Garegnani Pierangelo	Firenze	Econ. e comm.
28.	Gasparini Innocenzo	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.
29.	Jossa Bruno	Napoli	Econ. e comm.
30.	Lunghini Giorgio	Pavia	Econ. e comm.
31.	Marrama Vittorio	Roma	Econ. e comm.
32.	Pace Carlo	Bari	Giurisprudenza
33.	Palmerio Giovanni	Venezia	Econ. e comm.
34.	Palomba Giuseppe	Roma	Econ. e comm.
35.	Parrinello Sergio	Firenze	Econ. e comm.
36.	Resta Manlio	Roma	Econ. e comm.
37.	Sirotti Vittorio	Genova	Econ. e comm.
38.	Talamona Mario Guido	Milano	Giurisprudenza
39.	Zaccagnino Emilio	Torino	Giurisprudenza
40.	Zaghini Enrico	Siena	Scienze econ. e banc.
41.	Zandano Gianni	Torino	Giurisprudenza
42.	Zaneletti Roberto	Genova	Econ. e comm.

Istituzioni di economia politica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
43.	Gandolfo Giancarlo	Siena	Scienze econ. e banc.
44.	Izzo Lucio	Siena	Scienze econ. e banc.
45.	Spaventa Luigi	Roma	Scienze stat. dem. att.
46.	Sylos-Labini Paolo	Roma	Scienze stat. dem. att.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
47.	Castellano Cesare	Palermo	Econ. e comm.
48.	De Pollo Arrigo	Trieste	Econ. e comm.

Gruppo n. 10.02

ECONOMIA DEI TRASPORTI - ECONOMIA DEI TRASPORTI MARITTIMI - POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - SCIENZA DELLE FINANZE - SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO - STORIA E POLITICA MONETARIA.

Economia dei trasporti

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
1.	Fontanella Giuseppe	Salerno	Econ. e comm.
2.	Santoro Francesco	Trieste	Econ. e comm.

Economia dei trasporti marittimi

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
3.	Del Viscovo Mario	Napoli «Navale»	Econ. maritt.
4.	Petriccione Alessandro	Napoli «Navale»	Econ. maritt.

Politica economica e finanziaria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
5.	Andreatta Beniamino	Bologna	Scienze polit.
6.	Arcelli Mario	Padova	Scienze polit.
7.	Caffè Federico	Roma	Econ. e comm.
8.	D'Alauro Orlando	Genova	Econ. e comm.
9.	D'Ippolito Gioacchino	Palermo	Econ. e comm.
10.	Feroldi Franco	Parma	Econ. e comm.
11.	Franchini Stappo Alessandro	Firenze	Econ. e comm.
12.	Franco Giampiero	Venezia	Econ. e comm.
13.	Fuà Giorgio	Urbino	Econ. e comm.
14.	Garavello Oscar	Parma	Econ. e comm.
15.	Garofalo Giovanni	Messina	Econ. e comm.
16.	Graziani Augusto	Napoli	Econ. e comm.
17.	Lombardini Siro	Torino	Scienze polit.
18.	Mazzocchi Giancarlo	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
19.	Medici Giuseppe	Roma	Scienze polit.
20.	Moroni Ercole	Bologna	Econ. e comm.
21.	Napoleoni Claudio	Torino	Scienze polit.
22.	Narduzzi Nestore	Perugia	Econ. e comm.
23.	Orlando Giuseppe	Napoli	Econ. e comm.
24.	Pedone Antonio	Roma	Econ. e comm.
25.	Predetti Adalberto	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.
26.	Ricossa Sergio	Torino	Econ. e comm.
27.	Sdralevich Alberto	Pavia	Econ. e comm.

Scienza delle finanze

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
28.	Armani Pietro	Pisa	Scienze polit.
29.	D'Albergo Ernesto	Roma	Scienze polit.
30.	La Volpe Giulio	Roma	Scienze polit.
31.	Romani Franco	Siena	Scienze econ. e banc.

Scienza delle finanze e diritto finanziario

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
32.	Abbamonte Giuseppe	Napoli	Giurisprudenza
33.	Allegretti Umberto	Cagliari	Giurisprudenza
34.	Allorio Enrico	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
35.	Amato Angelo	Messina	Econ. e comm.
36.	Amatucci Andrea	Bari	Econ. e comm.
37.	Campa Giuseppe	Napoli	Econ. e comm.
38.	Cosciani Cesare	Roma	Giurisprudenza
39.	Forte Francesco	Torino	Giurisprudenza
40.	Fossati Amedeo	Venezia	Econ. e comm.
41.	Gerelli Emilio	Pavia	Giurisprudenza
42.	Giardina Emilio	Catania	Econ. e comm.
43.	Giusti Mauro	Trieste	Giurisprudenza
44.	Gola Guglielmo	Bologna	Econ. e comm.
45.	Lancellotti Ezio	Modena	Giurisprudenza
46.	Scotto Aldo	Genova	Econ. e comm.
47.	Stefani Giorgio	Ferrara	Giurisprudenza
48.	Steve Sergio	Roma	Econ. e comm.
49.	Uckmar Victor	Genova	Giurisprudenza
50.	Volpi Francesco	Firenze	Econ. e comm.
51.	Reviglio della Veneria Francesco	Torino	Econ. e comm.

Storia e politica monetaria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
52.	Marzano Antonio	Roma	Scienze polit.

Programmazione economica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
53.	Del Punta Veniero	Roma	Scienze polit.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
54.	Bruno Sergio	Ferrara	Giurisprudenza
55.	Gobbato Onorio	Roma	Econ. e comm.
56.	Picca Federico	Napoli	Econ. e comm.

Gruppo n. 10.03

ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA I - SOCIOLOGIA - SOCIOLOGIA GENERALE - SOCIOLOGIA POLITICA - SOCIOLOGIA URBANA E RURALE - STORIA DELLE DOTTRINE ECONOMICHE - STORIA ECONOMICA - STORIA ECONOMICA MODERNA - STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Istituzioni di sociologia I

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
1.	De Marchi Franco	Trento « Lib. Univ. »	Scienze sociali

Sociologia

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
2.	Alberoni Francesco	Catania	Scienze polit.
3.	Anfossi Anna	Torino	Magistero
4.	Antiochia Corrado	Roma	Magistero
5.	Ardigò Achille	Bologna	Scienze polit.
6.	Baglioni Guido	Trento « Lib. Univ. ».	Scienze sociali
7.	Barbano Filippo	Torino	Scienze polit.
8.	Cavalli Luciano	Firenze	Scienze polit.
9.	De Giovanni Pizzorno Alessandro	Urbino	Econ. e comm.
10.	Ferrarotti Francesco	Roma	Magistero
11.	Gallino Luciano	Torino	Magistero
12.	Leonardi Francesco	Catania	Scienze polit.
13.	Palazzo Agostino	Pisa	Scienze polit.
14.	Pennati Eugenio	Pavia	Scienze polit.
15.	Samele Acquaviva Sabino	Padova	Scienze polit.

Sociologia generale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
16.	Sertorio Guido	Torino	Econ. e comm.

Sociologia politica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
17.	D'Amato Luigi	Roma	Scienze polit.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Sociologia urbana e rurale		
18.	Guidicini Paolo	Bologna	Scienze polit.
	Storia delle dottrine economiche		
19.	Barucci Piero	Firenze	Econ. e comm.
20.	Cerroni Piero	Salerno	Lettere e filos.
21.	Duchini Francesca	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
22.	Meoli Umberto	Parma	Econ. e comm.
23.	Zangheri Renato	Bologna	Econ. e comm.
	Storia economica		
24.	Barbieri Gino	Padova	Econ. e comm.
25.	Borlandi Francesco (*)	Genova	Econ. e comm.
26.	Cipolla Carlo	Pavia	Econ. e comm.
27.	De Maddalena Aldo	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.
28.	Demarco Domenico	Napoli	Econ. e comm.
29.	Fanfani Amintore	Roma	Econ. e comm.
30.	Izzo Luigi	Napoli	Econ. e comm.
31.	Mira Giuseppe	Roma «Pro Deo»	Econ. e comm.
32.	Mori Giorgio	Modena	Econ. e comm.
33.	Petino Antonino	Catania	Econ. e comm.
34.	Poni Carlo	Bologna	Scienze polit.
35.	Romani Mario	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
36.	Tagliaferri Amelio	Trieste	Econ. e comm.
37.	Zanetti Dante Enrico	Pavia	Econ. e comm.
	Storia economica moderna		
38.	Zaninelli Sergio	Trento « Lib. Univ. »	Scienze sociali
	Storia del commercio e della navigazione		
39.	De Rosa Luigi	Napoli «Navale»	Econ. maritt.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
40.	Bergonzini Luciano	Bologna	Econ. e comm.
41.	Galantino Fausto	Palermo	Econ. e comm.

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma terzo dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Gruppo n. 10.04

DEMOGRAFIA - ISTITUZIONI DI STATISTICA - ISTITUZIONI DI STATISTICA ECONOMICA - MATEMATICA GENERALE - STATISTICA - STATISTICA ECONOMICA - STATISTICA METODOLOGICA - STATISTICA SANITARIA - STATISTICA SOCIALE

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Demografia		
1.	Bellettini Athos	Bologna	Econ. e comm.
2.	Chiassino Giuseppe	Bari	Econ. e comm.
3.	Colombo Bernardo	Padova	Scienze stat. dem. att.
4.	Federici Nora	Roma	Scienze stat. dem. att.
5.	Livi Bacci Massimo	Firenze	Econ. e comm.
6.	Somogyi Stefano	Palermo	Econ. e comm.
	Istituzioni di statistica		
7.	Benedetti Carlo	Roma	Scienze stat. dem. att.
8.	Castellano Vittorio	Roma	Scienze stat. dem. att.
	Istituzioni di statistica economica		
9.	Giannone Antonino	Roma	Scienze stat. dem. att.
	Matematica generale		
10.	Cavallucci Angelo	Bologna	Econ. e comm.
11.	De Ferra Claudio	Trieste	Econ. e comm.
12.	Fürst Dario	Roma	Econ. e comm.
13.	Muracchini Claudio	Bologna	Econ. e comm.
14.	Santacroce Guido	Roma	Econ. e comm.
15.	Szego Giorgio	Venezia	Econ. e comm.
16.	Volpato Mario	Venezia	Econ. e comm.
	Statistica		
17.	Amato Vittorio	Napoli	Econ. e comm.
18.	Barberi Benedetto	Roma	Econ. e comm.
19.	Bonifacio Giorgio	Trieste	Econ. e comm.
20.	Brambilla Francesco	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.
21.	Costanzo Alessandro	Roma	Econ. e comm.
22.	Cucconi Odoardo	Padova	Scienze stat. dem. att
23.	Cusimano Giovanni	Palermo	Econ. e comm.
24.	D'Addario Raffaele	Roma	Scienze polit.
25.	De Castro Diego	Roma	Econ. e comm.
26.	Faleschini Luigi	Milano S. Cuore	Scienze polit.
27.	Ferreri Carlo	Bologna	Econ. e comm.
28.	Fortunati Paolo	Bologna	Econ. e comm.
29.	Galeotti Guido	Roma	Scienze polit.
30.	Giardina Basilio	Firenze	Econ. e comm.
31.	Landenna Giampiero	Genova	Econ. e comm.
32.	Lasorsa Giovanni	Napoli	Econ. e comm.
33.	Lenti Libero	Milano	Giurisprudenza
34.	Leti Giuseppe	Perugia	Econ. e comm.
35.	Lunetta Giuseppe	Perugia	Econ. e comm.
36.	Naddeo Alighiero	Venezia	Econ. e comm.
37.	Parenti Giuseppe	Firenze	Econ. e comm.
38.	Scardovi Italo	Bologna	Econ. e comm.
39.	Vajani Luigi	Padova	Econ. e comm.
40.	Vianelli Silvio	Palermo	Econ. e comm.
41.	Vitali Ornello	Urbino	Econ. e comm.
	Statistica economica		
42.	De Meo Giuseppe	Roma	Scienze stat. dem. att.
43.	De Vita Agostino	Pavia	Scienze polit.
44.	Giusti Franco	Roma	Scienze polit.
45.	Predetti Aldo	Parma	Econ. e comm.
	Statistica metodologica		
46.	**Salvemini Tommaso**	**Roma**	**Scienze stat. dem. att.**
	Statistica sanitaria		
47.	L'Eltore Giovanni	Roma	Scienze stat. dem. att.
	Statistica sociale		
48.	Curatolo Renato	Firenze	Econ. e comm.
49.	Grazia-Resi Bruno	Roma	Scienze stat.
50.	Vian Felice	Padova	Scienze stat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
51.	Bruno Vincenzo	Pisa	Econ. e comm.
52.	Caratozzolo Eugenio	Messina	Econ. e comm.
53.	Di Bacco Mario	Venezia	Econ. e comm.
54.	Giannone Antonino	Palermo	Econ. e comm.
55.	Herzel Amato	Roma	Scienze stat. dem. att.
56.	Marzulli Maria nata Passaquindici	Roma	Scienze stat. dem. att.

Gruppo n. 10.05

CALCOLO DELLE PROBABILITA' - MATEMATICA FINANZIARIA - MATEMATICA FINANZIARIA E ISTITUZIONI DI MATEMATICA ATTUARIALE - RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA - ANALISI MATEMATICA.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Calcolo delle probabilità		
1.	Dall'Aglio Giorgio	Roma	Scienze stat. dem. att.
	Matematica finanziaria		
2.	Avondo Bodino Giuseppe	Torino	Econ. e comm.
3.	Cacace Francesco	Genova	Econ. e comm.
4.	Cacciafesta Remo	Roma	Econ. e comm.
5.	Castellani Giovanni	Venezia	Econ. e comm.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
6.	Crisma Lucio	Trieste	Econ. e comm.
7.	Daboni Luciano	Trieste	Econ. e comm.
8.	Ottaviani Giuseppe	Roma	Econ. e comm.
9.	Ottaviani Riccardo	Catania	Econ. e comm.
10.	Pacioni Goffredo	Napoli	Econ. e comm.
11.	Pistoia Angelo	Pavia	Econ. e comm.
12.	Varoli Giuseppe	Bologna	Econ. e comm.
13.	Volpe di Prigano Ernesto	Napoli	Econ. e comm.

Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
14.	Emanuelli Filippo	Roma	Scienze stat. dem. att.

Ragioneria generale ed applicata

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
15.	Amaduzzi Aldo	Roma	Econ. e comm.
16.	Amaduzzi Antonio	Bologna	Econ. e comm.
17.	Amodeo Domenico	Napoli	Econ. e comm.
18.	Ardemani Edoardo	Padova	Econ. e comm.
19.	Azzini Lino	Parma	Econ. e comm.
20.	Bertini Umberto	Pisa	Econ. e comm.
21.	Bruni Giuseppe	Padova	Econ. e comm.
22.	Capaldo Pellegrino	Roma	Econ. e comm.
23.	Caramiello Carlo	Pisa	Econ. e comm.
24.	Cassandro Paolo Emilio	Roma	Econ. e comm.
25.	Cattaneo Mario	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
26.	Coda Vittorio	Venezia	Econ. e comm.
27.	Colletti Nicola	Palermo	Econ. e comm.
28.	De Dominicis Ubaldo	Genova	Econ. e comm.
29.	Ferrero Giovanni	Torino	Econ. e comm.
30.	Giannessi Egidio	Pisa	Econ. e comm.
31.	Guarini Alfredo	Venezia	Econ. e comm.
32.	Onida Pietro	Roma	Econ. e comm.
33.	Paganelli Osvaldo	Bologna	Econ. e comm.
34.	Pagnano Salvatore Umberto	Messina	Econ. e comm.
35.	Ponzanelli Guido	Siena	Scienze econ. e banc.
36.	Rossi Napoleone	Pavia	Econ. e comm.
37.	Salzano Amedeo	Perugia	Econ. e comm.
38	Superti Furga Ferdinando	Pavia	Econ. e comm.
39.	Terzani Sergio	Firenze	Econ. e comm.
40.	Zerbi Tommaso	Milano S. Cuore	Econ. e comm

Analisi matematica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
41.	Mosco Umberto	Roma	Scienze stat. dem. att.

Gruppo n. 10.06

ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO - ECONOMIA DELLE AZIENDE COMMERCIALI - ECONOMIA AZIENDALE - ECONOMIA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - MERCEOLOGIA - TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE DEI PUBBLICI SERVIZI - TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - TECNICA BANCARIA - TECNICA BANCARIA E PROFESSIONALE - TECNICA COMMERCIALE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI ASSICURAZIONE - TECNICA DELLE RICERCHE DI MERCATO E DELLA DISTRIBUZIONE GENERALE - TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

Economia delle aziende di credito

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
1.	Lorusso Ettore	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.
2.	Ruozi Roberto	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.

Economia delle aziende commerciali

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
3.	Guatri Luigi	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.

Economia aziendale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
4.	Masini Carlo	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.

Economia delle aziende industriali

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
5.	Pivato Giorgio	Milano « Bocconi »	Econ. e comm.

Merceologia

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
6.	Airoldi Rino	Torino	Econ. e comm.
7.	Bionda Giacomo	Genova	Econ. e comm.
8.	Calzolari Claudio	Trieste	Econ. e comm.
9.	Cuisa Walter	Bologna	Econ. e comm.
10.	D'Amore Giovanni	Messina	Econ. e comm.
11.	Foschini Arnaldo	Roma	Econ. e comm.
12.	Mannelli Giovanni	Perugia	Econ. e comm.
13.	Minutilli Federico	Roma	Econ. e comm.
14.	Nebbia Giorgio	Bari	Econ. e comm.
15.	Secchi Gino	Padova	Econ. e comm.

Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
16.	D'Alessandro Luigi	Roma	Econ. e comm.

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
17.	Coppini Mario	Roma	Scienze stat. dem. att.

Tecnica bancaria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
18.	Murè Giuseppe	Messina	Econ. e comm.
19.	Pin Antonio	Siena	Scienze econ. e banc.

Tecnica bancaria e professionale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
20.	Arienti Alberto	Pavia	Econ. e comm.
21.	Bertoni Alberto	Venezia	Econ. e comm.
22.	Bianchi Tancredi	Roma	Econ. e comm.
23.	Cardinali Gino	Trieste	Econ. e comm.
24.	Castellini Giovanni	Torino	Econ. e comm.
25.	Confalonieri Antonio	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
26.	Mauri Arnaldo	Genova	Econ. e comm.
27.	Mottura Paolo Maria	Urbino	Econ. e comm.
28.	Parrillo Francesco	Roma	Econ. e comm.
29.	Picella Raffaele	Bari	Econ. e comm.
30.	Sassi Salvatore	Napoli	Econ. e comm.
31.	Tagi Giorgio	Padova	Econ. e comm.

Tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
32.	Renzi Antonino	Roma	Econ. e comm.
33.	Sicca Lucio	Napoli	Econ. e comm.

Tecnica industriale e commerciale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
34.	Argenziano Riccardo	Pavia	Econ. e comm.
35.	Caprara Giordano	Milano S. Cuore	Econ. e comm.
36.	Caselli Lorenzo	Cagliari	Econ. e comm.
37.	Ceccanti Gastone	Siena	Scienze econ. e banc.
38.	Fabrizi Carlo	Roma	Econ. e comm.
39.	Fazzi Roberto	Firenze	Econ. e comm.
40.	Fortuna Franco	Napoli	Econ. e comm.
41.	Merlani Carlo	Roma	Econ. e comm.
42.	Ottavi Antonio	Bologna	Econ. e comm.
43.	Pellicelli Giorgio	Torino	Econ. e comm.
44.	Rondini Ottavio	Trieste	Econ. e comm.
45.	Sciarelli Sergio	Salerno	Econ. e comm.
46.	Spranzi Aldo	Parma	Econ. e comm.
47.	Vaccà Sergio	Genova	Econ. e comm.
48.	Varaldo Riccardo	Pisa	Econ. e comm.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
49.	Cerma Enrica	Trieste	Econ. e comm.
50.	Dominici Carlo Maria	Palermo	Econ. e comm.
51.	Filippi Enrico	Torino	Econ. e comm.
52.	Selleri Luigi	Pavia	Econ. e comm.

N.B. — Per quanto concerne le omissioni, la commissione elettorale vaglierà le richieste procedendo agli opportuni accertamenti. I ricorsi dovranno essere accompagnati da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1464)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	651,50	—	—	651,50	—	651,50	651,40	651,50	651,50	651,50
Dollaro canadese	669 —	—	—	669 —	—	669,10	669,15	669 —	669 —	669 —
Franco svizzero	206,24	—	—	206,24	—	206,25	206,06	206,24	206,24	206,24
Corona danese	102,70	—	—	102,70	—	102,70	102,58	102,70	102,70	102,70
Corona norvegese	114,45	—	—	114,45	—	114,80	114,55	114,45	114,45	114,45
Corona svedese	140,74	—	—	140,74	—	140,70	140,70	140,74	140,74	140,74
Fiorino olandese	232,63	—	—	232,63	—	232,60	232,55	232,63	232,63	232,63
Franco belga	16,15	—	—	16,15	—	16,10	13,1350	16,15	16,15	16,15
Franco francese	131,20	—	—	131,20	—	132,15	131,40	131,20	131,20	131,20
Lira sterlina	1487,70	—	—	1487,70	—	1487,60	1487,75	1487,70	1487,70	1487,70
Marco germanico	241,30	—	—	241,30	—	241,30	241,54	241,30	241,30	241,30
Scellino austriaco	32,91	—	—	32,91	—	32,90	32,88	32,91	32,91	32,91
Escudo portoghese	25,38	—	—	25,38	—	25,38	25,40	25,38	25,38	25,38
Peseta spagnola	11,11	—	—	11,11	—	11,10	11,0950	11,11	11,11	11,11
Yen giapponese	2,24	—	—	2,24	—	2,24	2,2425	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 18 febbraio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,750
Redimibile 3,50 % 1934	98,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,300
» 5 % (Ricostruzione)	98,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	98,975
» 5 % (Beni esteri)	96,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,025
» 5,50 % » » 1968-83	93,125
» 5,50 % » » 1969-84	93,575
» 6 % » » 1970-85	98,100
» 6 % » » 1971-86	97,950
» 6 % » » 1972-87	97,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	651,45
Dollaro canadese	669,075
Franco svizzero	206,15
Corona danese	102,64
Corona norvegese	114,50
Corona svedese	140,72
Fiorino olandese	232,59
Franco belga	16,142
Franco francese	131,30
Lira sterlina	1487,725
Marco germanico	241,42
Scellino austriaco	32,895
Escudo portoghese	25,39
Peseta spagnola	11,102
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 242, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Benedetti Antonio e Fedrizzi Renzo ed altri avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 11.

(1448)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1974, registro n. 4, foglio n. 9, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai professori Bazzan Renato, Bongarzone Paolo ed altri in data 5 novembre 1968 e 7 marzo 1970 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(1457)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Livorno

Con deliberazione della giunta regionale n. 7829 in data 12 dicembre 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area scuola materna via Gramsci del comune di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1257)

Variante al piano di zona del comune di San Casciano Val di Pesa

Con deliberazione della giunta regionale n. 7949 in data 19 dicembre 1973 è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di San Casciano Val di Pesa, località «La Romola», provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1259)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (Personale-Concorsi), n. 1, in data 29 gennaio 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi di tecnica frutticola, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui diariloidi e loro applicazioni, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 28 febbraio 1974 ad eccezione dei bandi di concorso relativi all'istituto per la documentazione giuridica di Firenze, che scadranno il giorno 30 marzo 1974, e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, 00100 Roma.

(1470)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 18 dicembre 1971 concernente alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo dell'Istituto nella riunione del 22 dicembre 1973;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e l'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso del diploma di ragioniere;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7),

lettera g), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera f), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1438, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera a), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella B, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per cause di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera c), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Domande di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale - Via Liszt, 21 - Roma (EUR), a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dello istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito: il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; impieghi già occupati, lavori ed incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto).

I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda allo estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Alla commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e successivamente quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno giorni quindici per le prove scritte e di almeno giorni venti per le prove orali.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove d'esame

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte riguardano:

computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;

traduzione dall'italiano in una delle quattro lingue straniere, a scelta, tra l'inglese, francese, tedesco e spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico commerciale. Per la prova scritta di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (quella di lingua straniera consisterà in una breve conversazione nella lingua stessa e nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni straniere), nonchè sulle seguenti:

a) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di diritto commerciale;

c) nozioni di merceologia;

d) nozioni di economia politica e scienze delle finanze;

e) nozioni di statistica;

f) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

g) nozioni sulle assicurazioni sociali.

I candidati, oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate.

Alle prove scritte saranno concesse quattro ore di tempo per svolgere la versione di lingua ed otto ore per l'esame di computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi compresa la prova di lingua straniera obbligatoria.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, D M. 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente di una amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*) se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.
Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria (col concorso anche dei commissari nominati per le lingue).

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.
Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.
Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nasciata, nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata del diploma previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla scuola in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma stesso. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che rivestono la qualifica indicata al punto 8) dell'art. 3, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 500 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *h*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ragionieri in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la commissione per il personale, con la qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(1235)

Concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 18 dicembre 1971 concernente alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo dell'Istituto nella riunione del 22 dicembre 1973;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e l'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova nel ruolo della carriera di concetto ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso del diploma di perito agrario;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1438, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella B, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per cause di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera c), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Domande di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero Servizio personale Via Liszt, 21 Roma (EUR), a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dello istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) le lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa, a scelta dei candidati, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito: il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di tre mesi; la specializzazione in risicoltura; titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; impieghi già occupati, lavori ed incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto).

I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Alla commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno giorni quindici per le prove scritte e di almeno giorni venti per le prove orali.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

nozioni di frutticoltura, di agrumicoltura e di orticoltura, con speciale riguardo alle produzioni destinate all'esportazione (località, specie e varietà più indicate - impianti e cure colturali - epoca e sistema di raccolta).

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti oggetto della prova scritta, anche sui seguenti:

cenni sui principali parassiti vegetali ed animali delle colture ortofrutticole e relativi mezzi di lotta, con speciale riguardo alla disinfestazione dei prodotti da esportazione;

nozioni di tecnica delle conservazione in frigo e dei trasporti con mezzi ordinari e frigoriferi dei prodotti ortofrutticoli;

centri di rispedizione - centrali ortofrutticole;

cenni sui principali mercati di sbocco dei prodotti ortofrutticoli;

disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione (regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 e legge 9 novembre 1950, n. 894);

norme di qualità per l'esportazione e l'importazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati nell'ambito della Comunità economica europea e norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti regolamentati in sede nazionale;

norme tecniche sugli imballaggi dei prodotti destinati all'esportazione e soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

disciplina sull'esportazione del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486 e disposizioni successive e complementari);

disciplina sull'esportazione del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443 e disposizioni successive e complementari);

concetto di reato - delitto - contravvenzione - verbale di accertamento - pubblico ufficiale - nozioni elementari sull'ordinamento giudiziario.

I candidati che avranno chiesto di sostenere esami facoltativi di lingue estere, saranno sottoposti ad una prova scritta per ciascuna lingua, consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'aiuto del vocabolario, di un brano contenente termini di carattere economico-commerciale e ad una prova orale, consistente questa in una breve conversazione nella lingua stessa e nella lettura e traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere.

Per lo svolgimento della prova scritta tecnica saranno concesse otto ore di tempo; quattro ore per ogni prova facoltativa scritta di lingua straniera.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova tecnica scritta.

Alla prova orale di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno la votazione di 7/10 in ciascuna di esse.

Gli esami orali, sia per la prova obbligatoria, sia per le prove facoltative, si intendono superati se in ciascuna di esse si sarà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Servizio personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200 Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore

della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia; nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente di un'amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18, lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce la iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.
Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera n), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria (col concorso anche dei commissari nominati per le lingue).

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera n).

Art. 13.
Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.
Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto lo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata del diploma previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla scuola in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma stesso. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezione che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, numero 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere b), c), e), f), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), e), f), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che rivestono la qualifica indicata al punto 8) dell'art. 3, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere d), f), g), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 500 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *h*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice periti in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la commissione per il personale, con la qualifica di vice perito della carriera di concetto ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice perito della carriera di concetto ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Non saranno prese in considerazione domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione prima che sia trascorso un periodo minimo di due anni .

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(1234)

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data: 31 luglio 1972, 9 settembre 1972, 11 settembre 1972, 19 dicembre 1972, 26 gennaio 1973, 15 settembre 1973, 6 ottobre 1973, 19 novembre 1973 e 4 dicembre 1973;

Accertato che:

Il prof. Archilei Tommaso è stato erroneamente inserito due volte nell'elenco di ostetricia e ginecologia, al n. 14 ed al n. 16;

Il prof. De Paolis Gianfranco, di cui al n. 68 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, non e primario di ruolo presso l'ospedale S. Maria della Stella di Orvieto;

Il prof. Annecchino Achille, di cui al n. 17 dell'elenco di chirurgia generale non è primario di ruolo di detta disciplina bensì di chirurgia pediatrica;

Decreta:

Viene depennato dal n. 14 dell'elenco di ostetricia e gineco logia il prof. Archilei Tommaso.

Viene depennato dal n. 68 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia il prof. De Paolis Gianfranco.

Il prof. Annecchino Achille viene depennato dal n. 17 dell'elenco di chirurgia generale e viene inserito col n. 25 nell'elenco di chirurgia pediatrica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(1333)

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei professori universitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione per il personale medico con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale in data 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 19 maggio 1972, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale medico con funzioni di diagnosi e cura presso gli enti ospedalieri, e visto in particolare l'elenco dei professori universitari di ostetricia e ginecologia, al cui n. 26 è incluso il nominativo del prof. Vaglio Nicola;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 10 dicembre 1973, di rettifica dei predetti elenchi, con il quale il prof. Nicola Vaglio è stato depennato dall'elenco dei docenti di ostetricia e ginecologia;

Accertato che il professore sopra nominato, ordinario di clinica ostetrica e ginecologica presso la seconda cattedra di ostetricia e ginecologia della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, in data 1° novembre 1972 è stato assegnato alla prima cattedra della stessa disciplina della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, senza interruzione nel servizio e che, erroneamente è stato depennato dall'elenco più avanti indicato;

Ritenuto, pertanto, di dover inserire nuovamente il prof. Nicola Vaglio nell'elenco dei docenti di ostetricia e ginecologia;

Decreta:

Il prof. Nicola Vaglio viene reinserito al n. 26 dell'elenco dei professori universitari di ostetricia e ginecologia, che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi ospedalieri, approvato con il decreto interministeriale 12 aprile 1972, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(1336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino Ufficiale n. 49, parte II, del 6 dicembre 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1973 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione.

(1395)

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige

Alla pagina 857, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 6 febbraio 1974, nel punto relativo all'intestazione dello schema della domanda, allegato al decreto del presidente della Corte dei conti in data 9 ottobre 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte stessa, dove è scritto: « ...via *Baiamonti*, 25... » leggasi: « ...via *Baiamonti*, 25... ».

(1463)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 5.

Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per lo esercizio controllato della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 11 *del* 22 gennaio 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione attua la ristrutturazione e l'organizzazione del territorio al fine della tutela della fauna selvatica, dell'intensificazione della produzione in campo aperto della selvaggina stanziale, della difesa della produzione agricola e dell'esercizio venatorio promuovendo l'istituzione di organismi democratici di partecipazione e di gestione sociale delle attività a ciò connesse e programmando gli interventi necessari a tali scopi.

La Regione, salvo quanto disposto con leggi dello Stato, si impegna alla difesa dell'acqua, dell'aria, del terreno dallo inquinamento, per consentire alla fauna selvatica di vivere e riprodursi allo stato libero.

Art 2.

Ambiti territoriali per la protezione e l'incremento della fauna selvatica

L'incremento naturale e la protezione delle specie selvatiche in estinzione dei ceppi residui delle specie autoctone, vengono promossi mediante l'istituzione di ambiti territoriali differenziati, diretti alla produzione ed alla protezione della selvaggina, nonchè alla tutela dell'ambiente naturale. In esse l'esercizio venatorio è sempre vietato.

Ai fini della presente legge, per ambiti territoriali si intendono:

a) le zone di ripopolamento e cattura;

b) le oasi di protezione della fauna;

c) la bandite di caccia.

Il divieto di caccia ed uccellagione è altresì operante lungo le vie di comunicazione, le linee ferroviarie, i corsi d'acqua naturali ed artificiali, gli argini relativi e le golene anche se di pubblico uso, che attraversino o siano sui confini di detti ambiti territoriali.

Gli ambiti per la protezione e l'incremento della fauna selvatica dovranno ricoprire una estensione complessiva pari ad un terzo della superficie agricolo-forestale di ogni provincia e dovranno essere attuate entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3

Zone di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura è lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione e di ripopolamento della fauna selvatica.

Essa viene istituita dalla provincia e gestita dai comitati provinciali della caccia con la partecipazione diretta dei cacciatori nonchè dei produttori e dei lavoratori agricoli direttamente interessati, secondo le norme della presente legge.

La zona di ripopolamento viene istituita su terreni ritenuti idonei a tale scopo e non adibiti a colture agrarie che potrebbero essere seriamente danneggiate.

Art. 4.

Finalità della zona di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura è istituita dalla provincia di propria iniziativa ovvero su proposta di uno dei comuni territorialmente interessati o del comitato provinciale della caccia o delle associazioni dei cacciatori e degli imprenditori agricoli che operano sui terreni da includere nelle zone stesse. Il consiglio provinciale adotta la relativa deliberazione sentito il parere dei comuni territorialmente interessati, del comitato provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

La zona di ripopolamento e cattura ha i seguenti fini:

a) migliorare le condizioni per la sosta e la riproduzione naturale della selvaggina migratoria e stanziale;

b) fornire, mediante cattura, la selvaggina per il rinsanguamento e l'impianto di altre zone, oasi di protezione, bandite e per il ripopolamento dei terreni aperti alla caccia;

c) favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.

L'estensione di ogni zona di ripopolamento e cattura non deve essere inferiore ad ettari 400 e superiore ad ettari 2.000.

Il provvedimento di istituzione ha la validità di sei anni e può essere rinnovato alla scadenza per uguali periodi.

Art. 5.

Procedure di istituzione

Il presidente della provincia rende pubblica la proposta di istituzione della zona, prima della sua iscrizione all'ordine del giorno del consiglio provinciale, dandone avviso ai cittadini a mezzo di manifesti da affigere nel capoluogo e nelle frazioni dei comuni interessati nonchè nell'albo delle amministrazioni provinciali e nell'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i territori.

Nel manifesto deve essere indicato:

a) il perimetro e la estensione del territorio dove la caccia dovrà essere vietata;

b) la durata della zona;

c) le finalità tecniche di protezione e di produzione;

d) i modi secondo cui, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, i cittadini possono fare opposizione alla proposta di istituzione;

e) le località di residenza dei cacciatori che possono partecipare alla elezione degli organi di gestione.

Valutate le opposizioni pervenute entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, la giunta provinciale può dare corso alla proposta di istituzione.

Se le opposizioni sono espresse da un numero di proprietari agricoli pari ad almeno due terzi della superficie da vincolare, la proposta di istituzione decade.

Il presidente dispone, quindi, la iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Il consiglio provinciale decide sulla proposta di istituzione della zona di ripopolamento, motivando in ordine alle osservazioni pervenute.

Nella deliberazione di istituzione, oltre ai dati di cui ai punti *a*), *b*), *c*), ed *e*) di cui al secondo comma, devono essere indicati:

1) la data entro la quale deve essere nominata la Commissione di gestione;

2) il piano dei ripopolamenti iniziali;

3) le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza e la protezione delle colture agricole.

Alla deliberazione deve essere allegata una planimetria della zona.

L'ampliamento o la riduzione della zona di ripopolamento avviene con la procedura prevista per la sua istituzione.

Art 6.

Procedure di modificazione, rinnovo e revoca della zona

Il rinnovo della zona avviene con deliberazione del consiglio provinciale da adottarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, sentito il parere dei comuni territorialmente interessati, del comitato provinciale della caccia e della commissione di gestione.

Il consiglio provinciale provvede alla revoca della zona con le stesse modalità previste dagli articoli 4, primo comma e 5, sentendo anche il comitato di gestione.

Art. 7.
Pubblicità delle deliberazioni in materia di zone di ripopolamento

Le deliberazioni di istituzione, di rinnovo, di revoca, di ampliamento o di riduzione, devono essere pubblicate all'albo pretorio dei comuni sopradetti e trasmesse, agli effetti dei compiti di programmazione, alla giunta regionale entro gli otto giorni successivi alla data di adozione.

Contro le deliberazioni di istituzione, ampliamento, riduzione, rinnovo e revoca della zona di ripopolamento, gli imprenditori agricoli interessati possono proporre opposizione al consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Art. 8.
Prelievi di selvaggina nelle zone di ripopolamento prima della scadenza

Prima della scadenza della zona il presidente della provincia puo disporre il prelievo, a scopo di ripopolamento, della selvaggina di cui sia possibile la cattura senza arrecare danno alle colture.

Art. 9.
Commissione di gestione delle zone di ripopolamento

Ogni zona di ripopolamento è gestita dal comitato provinciale della caccia, sulla base del programma zonale di produzione della selvaggina, di cui al successivo art. 14, tramite una commissione composta da:

a) quattro rappresentanti degli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, primo comma, designati dalle loro associazioni maggiormente rappresentative in riferimento alle forme di conduzione esistenti nella zona;

b) quattro rappresentanti dei cacciatori;

c) un rappresentante della provincia;

d) un rappresentante della comunita montana o, dove questa non sia istituita, un rappresentante designato dai comuni sul territorio dei quali ricade tutta od in parte la zona.

La commissione viene nominata dal presidente del comitato provinciale della caccia, di norma nei sessanta giorni successivi alla data della istituzione della zona.

I rappresentanti dei cacciatori vengono eletti dall'assemblea dei cacciatori residenti nella zona e nelle località circostanti, previamente indicate nel manifesto di cui all'art. 5. Non sono eleggibili i cacciatori che non abbiano diritto al voto.

Tutti i componenti delle commissioni durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della commissione partecipa, a titolo consultivo, il personale tecnico provinciale addetto alla caccia. L'onere che può derivare da tali partecipazioni è a carico della provincia.

La surrogazione dei componenti dimissionari, o comunque resisi indisponibili, viene fatta dal presidente del comitato provinciale della caccia su proposta dell'ente che li ha designati, oppure sostituendo i membri eletti con i candidati che nelle elezioni abbiano riportato il maggior numero di voti.

Alla scadenza del mandato la commissione continua a svolgere le sue funzioni sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche.

Le prestazioni dei componenti della commissione sono volontarie e gratuite.

Art. 10.
Poteri della commissione di gestione

Nella zona di competenza la commissione decide e partecipa alle attività inerenti al ripopolamento, al rinsanguamento, alla cattura della selvaggina stanziale, alla protezione delle colture agricole, dei nidi e della selvaggina in genere, alla difesa dell'equilibrio biologico, alla valutazione dei danni; partecipa alla formazione dei programmi di incremento faunistico; controlla il servizio locale del personale addetto alla vigilanza venatoria della zona.

Il personale provinciale addetto al servizio tecnico della caccia collabora con la commissione di gestione.

La commissione informa del proprio operato l'assemblea dei cacciatori, dei produttori e lavoratori agricoli, almeno una volta all'anno, e presenta alla provincia i dati essenziali della gestione.

L'assemblea dei cacciatori, produttori e lavoratori agricoli può essere convocata dalla provincia su richiesta di uno degli enti od organismi che abbiano i propri rappresentanti nelle commissioni. In tal caso la commissione viene invitata a parteciparvi.

La commissione non ha gestione diretta dei fondi.

Art. 11.
Poteri dei componenti della commissione di gestione

I membri della commissione di gestione hanno il potere di presentare al comitato provinciale della caccia rapporti a carico di coloro che, nella zona di loro competenza, e nei terreni adiacenti, trasgrediscono le leggi sulla caccia, con particolare riferimento a quanto disposto dal successivo art. 61, nonchè al divieto di caccia e di uccellagione vaganti su terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno alle colture.

Il comitato provinciale della caccia, ricevuti tali rapporti, dà corso agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia venatoria.

Art. 12.
Danneggiamento delle colture agricole arrecato dalla selvaggina

La protezione delle colture agricole da fatti dannosi provocati dalla selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento è compito della provincia e della commissione di gestione.

Allorchè la selvaggina, nonostante l'impiego dei mezzi tecnici necessari, danneggi i frutti pendenti, la commissione di gestione provvede tempestivamente, con la partecipazione del personale di vigilanza venatoria, ad una prima valutazione dei danni. Se i danni sono arrecati dalla selvaggina stanziale a colture arboree, la commissione di gestione richiede che la valutazione venga compiuta dagli uffici agricoli di zona della regione Emilia-Romagna.

Gli accertamenti e le valutazioni sono compiuti in contraddittorio con gli imprenditori agricoli interessati.

La commissione e gli uffici agricoli di zona trasmettono rispettivamente tali valutazioni alla provincia. Questa, sentiti gli aventi diritto, provvede alla liquidazione di un indennizzo congruo con imputazione della spesa agli stanziamenti destinati ai servizi della caccia. Il relativo provvedimento è notificato all'imprenditore agricolo interessato, il quale può proporre opposizione al consiglio provinciale entro il termine di sessanta giorni.

La commissione di gestione, dopo aver acquisito il parere conforme degli uffici agricoli di zona della regione Emilia-Romagna, può richiedere al comitato provinciale della caccia l'autorizzazione a provvedere, con il personale di vigilanza venatoria e con la collaborazione di cacciatori designati dalle associazioni venatorie locali, alla cattura od all'abbattimento degli animali dannosi alle colture agricole.

Gli animali catturati vengono destinati a scopo di ripopolamento venatorio o, quando abbattuti, ceduti ad organismi di servizio sociale e di assistenza.

Art. 13.
Tabelle perimetrali

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati a cura del comitato provinciale della caccia con tabelle perimetrali di colore giallo, recanti la scritta: « Zona di ripopolamento e cattura — divieto di caccia — a' sensi della legge vigente », apposte ad una distanza di circa mt. 100 l'una dall'altra, e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle debbono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi la opportunità. In dette zone le tabelle perimetrali sono esenti da ogni tassa ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016.

Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm. 50 dal livello dell'acqua.

Se la zona è delimitata da un corso d'acqua, il tabellamento dovrà avvenire al limite del greto sulla riva opposta a quella compresa nel territorio vincolato.

Art. 14
Coordinamento zonale delle commissioni di gestione

La provincia, sentito il comitato provinciale della caccia, coordina e programma, a livello di zone aventi condizioni ambientali simili, l'attività produttiva delle commissioni di gestione. A tal fine convoca riunioni periodiche a cui partecipano:

tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, designati dal presidente della giunta provinciale;

tre rappresentanti designati dalle comunità montane o, in assenza, dai comuni;

due rappresentanti per ogni commissione di gestione delle zone rispettivamente di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 9;

un tecnico dell'ufficio agricolo di zona della regione Emilia-Romagna;

un rappresentante della federazione provinciale pro-natura.

Le riunioni di coordinamento vengono promosse dalla provincia per la elaborazione del programma zonale concernente l'istituzione, la modifica, la cessazione delle zone e delle oasi; i prelievi di selvaggina ed il piano delle catture; le immissioni di riproduttori per l'impianto ed il rinsanguamento; le immissioni di selvaggina per l'irradiamento; la previsione delle esigenze organizzative e di vigilanza.

Le riunioni di coordinamento possono essere convocate altresì per la valutazione di qualsiasi altra proposta di competenza delle commissioni di gestione ed aventi interesse di dimensione zonale.

Art. 15.
Compiti del consiglio provinciale nella gestione delle zone di ripopolamento e delle oasi di protezione

La provincia, in base al piano di programmazione regionale di cui all'art. 38 e tenuto conto dei programmi zonali di cui all'art. 14, provvede:

a) alla istituzione, al rinnovo, alla ristrutturazione delle zone di ripopolamento ed a tutti gli adempimenti inerenti alla loro gestione economica;

b) alla determinazione dei quantitativi e delle specie di selvaggina da catturare nelle zone di ripopolamento nonchè delle località nelle quali deve esserne effettuata la immissione a scopo di ripopolamento venatorio;

c) alla regolamentazione delle catture di selvaggina stanziale;

d) alla organizzazione degli interventi per la protezione delle colture agricole, alla definizione ed alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 12.

La provincia provvede con proprio personale, avvalendosi anche della collaborazione dei componenti delle commissioni di gestione e delle guardie volontarie di cui all'art. 69 del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, alla vigilanza venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi e nel restante territorio di competenza.

I provvedimenti relativi alla gestione delle zone di ripopolamento vengono assunti sentito il comitato provinciale della caccia.

Art. 16.
Cattura e destinazione della selvaggina prodotta nelle zone di ripopolamento

Le operazioni di cattura e di immissione sono effettuate, di norma, da cacciatori volontari all'uopo incaricati dal comitato provinciale della caccia, a mezzo delle loro associazioni, sotto la sorveglianza degli organi di gestione propri di ogni ambito territoriale.

Dei risultati di tali operazioni sono redatti, a cura delle guardie giurate che vi partecipano, verbali da trasmettersi alla commissione di gestione ed alla provincia, nonchè al comitato provinciale della caccia.

La selvaggina risultante dalle catture effettuate nelle zone vicine viene destinata al ripopolamento venatorio nelle seguenti proporzioni:

fino ad un massimo del 50 % del catturato nei territori regionali di caccia autogestita;

non meno del 30 % nella restante parte dei terreni di caccia;

fino al 20 % negli ambienti territoriali di produzione e protezione.

Le catture devono sempre essere compiute in modo da salvaguardare un numero di riproduttori sufficiente a garantire la continuità della produzione.

Art. 17.
Oasi di protezione della fauna

La giunta regionale, sentiti la consulta regionale caccia, le provincie ed i comuni territorialmente interessati, i comitati provinciali della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, di propria iniziativa o su proposta di uno dei predetti organismi, può istituire oasi di protezione della fauna in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità per fini di particolare interesse faunistico a tutela di specie rare od in estinzione, per esigenze di immediato intervento oppure in località di interesse turistico per l'integrità dell'ambiente.

In casi di assoluta urgenza il provvedimento può essere assunto anche prescindendo dalla preventiva acquisizione formale di tutti i pareri di cui al primo comma.

Entro il termine massimo di sei mesi, il provvedimento assunto per motivi di urgenza deve essere regolarizzato mediante l'acquisizione dei pareri suddetti.

Art. 18.
Gestione delle oasi

Nel provvedimento di istituzione vengono determinate la superficie delle oasi, le forme e le modalità della loro gestione.

Per particolari esigenze di ordine tecnico-scientifico la gestione delle oasi può essere affidata al laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Nel territorio delle oasi potranno essere realizzate le attrezzature ed effettuati gli interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di selvaggina per le quali esse sono state costituite.

La giunta regionale, sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture della selvaggina a scopo di ripopolamento o di studio.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato da tabelle di colore giallo recanti la scritta: « Oasi di protezione divieto di caccia a norma delle leggi vigenti ». Dette tabelle sono esenti da qualsiasi tassa a norma dell'art. 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016. Esse vengono apposte secondo quanto previsto dall'art. 13.

Nelle oasi di protezione è sempre vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

E' pure vietata la caccia a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale quando per motivi di ambiente sia collocata su corsi o specchi d'acqua senza alcun terreno di rispetto.

Art. 19.
Bandite di caccia

Al fine di ristabilire l'equilibrio ambientale e biologico i terreni del demanio regionale, quando presentino favorevoli condizioni d'ambiente, debbono essere costituiti in bandite di caccia destinate a compiti di protezione, sperimentazione ed irradiamento della fauna selvatica.

I terreni del demanio regionale, quando non vengano istituiti in bandite, possono essere destinati a zone di ripopolamento, oasi di rifugio oppure possono venire aperti all'esercizio venatorio.

Le bandite di caccia possono comprendere od essere costituite anche su terreni di proprietà privata o di enti pubblici.

I terreni vincolati a riserva naturale, così come previsto dalla legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, vengono sempre costituiti in bandite di caccia.

Art. 20.
Istituzione e gestione delle bandite di caccia

La giunta regionale, sentiti i proprietari interessati nelle forme previste dall'art. 5, provvede ad istituire le bandite di caccia.

La gestione tecnica delle foreste regionali, per quanto concerne il patrimonio faunistico, avviene nell'ambito del programma regionale a norma dell'art. 38 della presente legge.

La giunta regionale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare nelle bandite di caccia la selezione dei riproduttori nonchè la cattura di selvaggina a scopo di studio. Può altresì autorizzare catture a scopo di ripopolamento.

La giunta regionale, con il provvedimento di istituzione, determina la superficie della bandita, prevedendo, di volta in volta, le forme e le modalità di gestione ai sensi del regolamento approvato dal consiglio regionale.

I danni arrecati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole di proprietà privata nell'ambito della bandita, accertati dagli uffici agricoli di zona in contraddittorio con gli interessati, vengono liquidati dalla Regione agli aventi diritto.

Art. 21.

Zone di addestramento cani da caccia

Le associazioni di cacciatori e quelle cinofile, nel periodo in cui la caccia non è consentita, possono chiedere alla provincia di delimitare zone di addestramento dei cani da caccia su terreni non sottoposti ai vincoli previsti all'art. 2 della presente legge.

Allegato alla richiesta, dette associazioni devono proporre il regolamento della gestione.

La provincia, sentito il comitato provinciale della caccia, può concedere l'autorizzazione richiesta fissandone la durata. Stabilisce, inoltre, il regolamento di esercizio e le misure per la salvaguardia dei nidi, dei nuovi nati e delle colture agricole. Quando la zona di addestramento è autorizzata per una durata superiore al periodo di caccia chiusa, la provincia può vietare nella zona stessa l'esercizio venatorio. L'estensione delle zone interdette all'esercizio venatorio per tale scopo non può superare i 2.000 ettari per ogni provincia.

L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari o dei conduttori dei terreni.

Dette zone debbono essere delimitate con tabelle bianche recanti la scritta: «Zona addestramento cani autorizzata ai sensi della legge vigente».

La gestione delle zone di addestramento è affidata alle associazioni di cacciatori ed a quelle cinofile che hanno ottenuto l'autorizzazione.

Durante l'esercizio dell'addestramento deve essere assicurata la presenza nella zona di almeno una guardia giurata.

Tutti i cacciatori possono accedere alle zone di addestramento a parità di diritti o di obblighi.

Art. 22.

Campi di addestramento cani

La provincia, sentito il comitato provinciale della caccia, può autorizzare le associazioni dei cacciatori e dei gruppi cinofili che abbiano la disponibilità di terreni a gestire, sugli stessi, campi per l'addestramento di cani da caccia.

Il provvedimento di autorizzazione può altresì consentire che in detti terreni siano effettuate prove di riporto con quaglie allevate in cattività.

Le irregolarità e gli abusi commessi nella gestione di tali campi comportano la revoca dell'autorizzazione.

I campi sopradetti dovranno essere delimitati con tabelle bianche collocate alla distanza di 50 metri le une dalle altre, recanti la dicitura: « Campo di addestramento cani - autorizzato ai sensi delle leggi vigenti ».

Art. 23.

Prove di cani da ferma

Previo assenso degli imprenditori agricoli interessati e su richiesta delle associazioni provinciali e regionali dei cacciatori e dei cinofili, la provincia, sentito il comitato provinciale della caccia e la commissione di gestione interessata, può autorizzare, in periodo di divieto di caccia, prove per cani da ferma nelle zone di ripopolamento o in terreno non vincolato agli effetti della presente legge, stabilendo le misure per la salvaguardia della selvaggina e delle colture agricole.

La gestione delle prove è affidata all'associazione che ha ottenuto l'autorizzazione. L'associazione stessa risponde a norma di legge, nei confronti degli imprenditori, degli eventuali danni provocati alle colture agricole.

Art. 24.

Fondi chiusi

La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o recintati con rete metallica, non atta ad offendere, di altezza non inferiore a metri 1,80 oppure circondati da un fossato avente uno specchio d'acqua della larghezza di metri 3 ed una profondità di un metro.

Nei fondi chiusi è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.

I confini dei fondi chiusi sono delimitati da tabelle perimetrali di colore bianco, collocate a cura del proprietario del terreno, distanti 100 metri le une dalle altre, portanti la scritta: « Fondo chiuso - divieto di caccia ». L'apposizione di dette tabelle non è soggetta a tasse o sopratasse regionali.

Nei fondi chiusi su richiesta del proprietario, il presidente della giunta provinciale può disporre la cattura di selvaggina, per la protezione delle colture agricole o a scopo di studio. La selvaggina così catturata viene destinata dalla provincia a scopi di ripopolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PER LA CACCIA CONTROLLATA

Art. 25.

Territori regionali di caccia autogestita

L'esercizio venatorio nella regione Emilia-Romagna è consentito con le modalità ed i limiti indicati nel calendario venatorio.

Esso viene approvato dal consiglio regionale entro il 15 giugno di ogni anno, sentito il parere dei presidenti delle giunte provinciali, delle associazioni venatorie, della federazione pronatura, del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, delle associazioni dei produttori e lavoratori agricoli più rappresentative.

Per la tutela dell'agricoltura e per lo sviluppo dell'esercizio venatorio controllato, possono essere delimitati nell'Emilia-Romagna « territori regionali di caccia autogestita » aperti a tutti i cacciatori che siano titolari del tesserino di partecipazione alla loro gestione, rilasciato dalla regione Emilia-Romagna.

La estensione complessiva dei territori di caccia autogestita non deve superare un terzo della superficie agricolo-forestale di ogni provincia.

L'esercizio venatorio in detti territori viene svolto secondo le norme del calendario venatorio e del regolamento regionale per i territori di caccia autogestita.

Nel rimanente territorio la caccia e l'uccellagione controllate vengono esercitate secondo il calendario venatorio.

Art. 26.

Procedura per la delimitazione dei territori di caccia autogestita

Per iniziativa delle associazioni regionali dei cacciatori o del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 35 della presente legge, sentiti i comitati provinciali della caccia ed i comuni territorialmente interessati, la giunta regionale, con proprio provvedimento, delimita i territori di caccia autogestita.

Il presidente della regione rende pubbliche le proposte di istituzione dei territori di caccia autogestita di ogni provincia a mezzo di manifesto da affiggere novanta giorni prima della apertura dell'esercizio venatorio.

Il manifesto deve indicare:

a) la denominazione, la superficie ed i confini del territorio di caccia autogestita;

b) la durata del regime di caccia autogestita;

c) i modi secondo cui entro sessanta giorni dalla data del manifesto i cittadini possono esprimere le proprie osservazioni alla proposta di istituzione.

Decorso il termine di sessanta giorni, previsto per la presentazione di osservazioni, la giunta regionale delibera, motivando relativamente alle osservazioni pervenute.

Con le stesse modalità la giunta dispone la modifica e la revoca del provvedimento istitutivo.

Nel provvedimento devono essere indicati: la denominazione del territorio, la superficie complessiva, i confini, la durata, la data entro la quale deve essere costituito il comitato di gestione di cui all'art. 28.

Ogni territorio di caccia autogestita non può superare i 20.000 ettari di estensione nè essere inferiore a 5.000 ettari nonchè venire delimitato a meno di due chilometri da altro preesistente.

All'interno del territorio possono essere comprese zone di ripopolamento od altre strutture venatorie che rimangono regolate a norma della presente legge. La superficie di dette strutture non viene conteggiata in quella del territorio.

Detti territori, a cura degli organismi della caccia autogestita, vengono delimitati da tabelle di colore arancione recanti la scritta: « Regione Emilia-Romagna Territorio di caccia autogestita ». Dette tabelle sono esenti da ogni tassa o sopratassa regionale.

I territori di caccia autogestita devono essere delimitati su corsi di acqua, crinali od importanti opere, come strade, canali e ferrovie, per facilitare ai cacciatori la individuazione dei confini e rendere agevole la vigilanza.

Art. 27.
Regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita

L'esercizio venatorio in tutti i territori di caccia autogestita è svolto secondo le modalità di un apposito regolamento avente validità annuale.

Detto regolamento disciplina l'esercizio venatorio al fine di:

a) migliorare le condizioni per lo svolgimento sportivo della caccia e della uccellagione;

b) rendere più razionale e graduale la utilizzazione della selvaggina;

c) assicurare la salvaguardia delle colture agricole, procedendo anche per i fatti dannosi derivanti dall'attività venatoria, nelle forme e modalità di indennizzo ispirate ai principi di cui all'art. 12;

d) determinare le condizioni tecnico-economiche per una proficua gestione dei territori.

Il regolamento è predisposto dalla giunta regionale sentito il parere del comitato regionale di coordinamento dei territori di caccia autogestita di cui al successivo art. 35 e viene approvato dal consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28.
Comitato di gestione dei territori di caccia autogestita

Il comitato di gestione dei territori di caccia autogestita è composto da:

a) un rappresentante nominato da ciascuno dei comuni compresi in tutto o in parte nei territori di caccia autogestita;

b) sei rappresentanti dei cacciatori residenti nei comuni compresi in tutto o in parte nei territori di caccia autogestita, scelti mediante elezione diretta a scrutinio segreto, su liste presentate dalle associazioni locali dei cacciatori e secondo le modalità di attuazione preventivamente stabilite dal comitato di coordinamento regionale;

c) sei rappresentanti designati dalle associazioni provinciali dei cacciatori in modo da assicurare la presenza di tre rappresentanti delle liste minoritarie;

d) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli e un rappresentante dei lavoratori agricoli, nominati dalle loro associazioni maggiormente rappresentative.

Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti *b)* e *c)* avvengono sotto la vigilanza del comitato di coordinamento provinciale ed eventualmente per sua iniziativa.

Il comitato viene convocato in prima seduta dalle associazioni locali dei cacciatori o da uno dei comuni interessati. Per la validità della seduta deve essere presente almeno la metà dei componenti. Nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, il comitato elegge nel suo seno il presidente.

Il comitato di gestione si riunisce per iniziativa del presidente o su richiesta di due dei componenti.

I componenti del comitato di gestione rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il comitato di gestione rimane in funzione sino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche.

Le prestazioni dei componenti del comitato di gestione sono volontarie e gratuite.

Art. 29.
Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri del territorio di caccia autogestita è composto da tre componenti, di cui uno designato dalle associazioni dei cacciatori e due dal presidente della provincia.

I probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il collegio dei probiviri rimane in funzione fino a quando non sia stato effettuato il rinnovo delle cariche.

Le prestazioni dei componenti del collegio dei probiviri sono volontarie e gratuite.

Art. 30.
Compiti del comitato di gestione

Il comitato di gestione provvede, in modo autonomo, a:

1) convocare ogni anno almeno una assemblea dei cacciatori residenti nei comuni in tutto o in parte compresi nel territorio di caccia autogestita, per la discussione dei risultati della gestione, del programma di attività per l'esercizio seguente, delle proposte di regolamento per l'esercizio venatorio;

2) nominare il presidente e attribuire incarichi ai componenti del comitato;

3) richiedere alle associazioni dei cacciatori l'assegnazione gratuita di guardie giurate volontarie nominate a norma dello art. 69 del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, nella proporzione di una ogni 1.000 ettari circa di territorio autogestito da vigilare;

4) dotare il territorio delle attrezzature di campagna idonee alle immissioni, all'ambientamento ed alla protezione della selvaggina;

5) proporre la delimitazione di zone di rifugio, di superficie non superiore ai 100 ettari per un periodo non inferiore ad una stagione venatoria;

6) proporre le modifiche di confine del territorio autogestito;

7) collaborare con la provincia e con le commissioni di gestione delle zone di ripopolamento comprese od adiacenti al territorio;

8) richiedere al comitato provinciale della caccia, dopo aver acquisito il parere degli uffici agricoli di zona della Regione, l'autorizzazione a provvedere alla cattura o all'abbattimento degli animali selvatici che risultino dannosi alle colture agricole al fine di limitarne la densità anche in periodo di divieto di caccia e uccellagione.

Gli animali catturati vengono destinati a scopo di ripopolamento venatorio o, quando abbattuti, ceduti gratuitamente ad organismi di servizio sociale.

Il comitato, nei limiti dei fondi che gli sono stati erogati a tale scopo dal comitato di coordinamento regionale, può liquidare alle guardie volontarie rimborsi forfettari per le spese dalle stesse sostenute nell'espletamento di servizi comandati e provvedere alle altre incombenze che gli sono affidate per lo svolgimento della gestione.

Art. 31.
Gestione dei territori di caccia autogestita

Il comitato affida l'incarico di « organizzatore » della gestione ad un cacciatore che abbia il riconoscimento di guardia giurata venatoria.

Questi ha il compito di vigilare sull'applicazione del regolamento regionale, di provvedere alla esecuzione delle decisioni del comitato di gestione e di coordinare l'attività delle guardie venatorie e le prestazioni dei cacciatori.

L'« organizzatore » viene assunto con contratto di lavoro, su proposta del comitato di gestione, dal comitato di coordinamento provinciale.

La funzione di organizzatore è incompatibile con l'appartenenza al comitato di gestione.

Art. 32.
Compiti del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri ha il compito di verificare la regolarità della gestione economica del territorio autogestito.

Esso è tenuto inoltre a verificare la sussistenza di presunte irregolarità di gestione quando siano segnalate per iscritto da almeno tre componenti del comitato di cui all'art. 28 o da cinque cacciatori residenti nella provincia in cui è costituito il territorio di caccia autogestita.

Sul rendiconto economico annuale e sulle verifiche compiute a norma del comma precedente, il collegio dei probiviri è tenuto ad esprimere il proprio parere scritto ed a trasmetterlo al presidente del comitato di gestione, al comitato di coordinamento provinciale, ai sindaci dei comuni e alla provincia territorialmente interessata.

I probiviri partecipano alle assemblee dei cacciatori previste dall'art. 30 e, quando siano invitati, assistono alle riunioni del comitato di gestione.

Art. 33.

Coordinamento provinciale dei territori di caccia autogestita

Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione dei territori di caccia autogestita, compresi nella stessa provincia, avviene a mezzo di periodiche riunioni di un comitato di cui fanno parte:

a) un rappresentante per ciascuno dei comitati di gestione dei territori di caccia autogestita;

b) un numero di rappresentanti di cacciatori pari a quello dei membri di cui alla lettera *a*), nominati dalle rispettive associazioni provinciali in proporzione ai voti totali da esse conseguiti nelle elezioni locali di cui all'art. 28, punto *b*);

c) un rappresentante di ogni associazione organizzata nella maggioranza dei comuni della provincia non rappresentata a norma del punto *b*);

d) un rappresentante della federazione pro-natura;

e) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli e un rappresentante dei lavoratori agricoli, designati dalle loro associazioni provinciali più rappresentative.

Il comitato di coordinamento provinciale viene convocato, per la prima volta, su iniziativa concorde delle associazioni regionali dei cacciatori.

Nella prima riunione nominato, a maggioranza dei presenti, il presidente e vengono fissate le modalità di funzionamento del comitato stesso.

Il comitato di coordinamento provinciale è convocato dal suo presidente direttamente o su richiesta di un comitato di gestione, del comitato regionale di coordinamento o del presidente della Regione.

Art. 34.

Compiti del comitato provinciale di coordinamento

Il comitato provinciale ha il compito, fra l'altro, di presentare al comitato regionale di coordinamento, di cui al successivo art. 35, proposte in ordine ai seguenti argomenti:

1) ripopolamento venatorio;

2) fabbisogno di selvaggina eccedente i quantitativi assegnati dalla Provincia;

3) materiali necessari alla gestione dei territori di caccia autogestita;

4) modifiche del calendario venatorio e del regolamento della caccia autogestita;

5) modifiche della delimitazione dei territori;

6) previsione della spesa annuale per la vigilanza e la gestione dei territori di caccia autogestita.

Le prestazioni dei componenti del comitato provinciale di coordinamento sono gratuite. Ad essi possono essere liquidate le sole spese vive sostenute per partecipare alle riunioni e per svolgere gli incarichi ricevuti. Il relativo onere è a carico del comitato di coordinamento regionale di cui al seguente articolo.

Art. 35.

Coordinamento regionale dei territori di caccia autogestita

Il comitato di coordinamento regionale dei territori di caccia autogestita è costituito:

a) da un rappresentante per ogni comitato di coordinamento provinciale;

b) da sei rappresentanti dei cacciatori nominati dalle rispettive associazioni regionali in proporzione al totale dei voti riportati da ciascuna associazione nella elezione di tutti i comitati di gestione dei territori. In tale numero è compreso in ogni caso un rappresentante di ciascuna delle associazioni presenti in tutte le province;

c) da un rappresentante della federazione pro-natura;

d) da sei rappresentanti degli imprenditori agricoli designati dalle associazioni regionali più rappresentative, con riferimento alle forme di conduzione esistenti nei territori di caccia autogestita.

Il comitato viene convocato, per la prima volta, su iniziativa concorde delle associazioni regionali dei cacciatori.

Nella prima riunione viene nominato, a maggioranza dei presenti, il presidente e vengono inoltre fissate le modalità di funzionamento.

Per la validità delle sedute deve essere presente almeno la metà dei componenti.

Il comitato di coordinamento regionale è convocato per iniziativa del suo presidente o su richiesta di un comitato di coordinamento provinciale o del presidente della Regione.

Art. 36.

Compiti del comitato di coordinamento regionale

Il comitato di coordinamento regionale gestisce tutte le attività inerenti all'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita e provvede a:

a) formulare pareri e proposte in ordine al regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita;

b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo della gestione dei territori di caccia autogestita;

c) stabilire le forme di partecipazione dei cacciatori alla gestione dei territori;

d) presentare alla Regione una relazione sull'andamento della stagione venatoria.

Esso nomina inoltre i propri rappresentanti nella consulta regionale sui problemi venatori, di cui all'art. 40, e nella commissione amministratrice dell'azienda per l'incremento della selvaggina, di cui all'art. 38.

Il comitato di coordinamento regionale provvede altresì, nei limiti dei fondi disponibili, alla fornitura dei materiali necessari all'attività dei territori di caccia autogestita.

Il comitato regionale di coordinamento direttamente, o a mezzo di incaricati, affettua controlli periodici sul funzionamento dei comitati di gestione dei territori di caccia autogestita.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE VENATORIO

Capo I

Art. 37.

Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna

I territori aventi condizioni ambientali da consentire la naturale riproduzione delle stesse specie di selvaggina, vengono delimitati da una « Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna ».

Essa viene approvata dal consiglio regionale, sentita la consultiva regionale e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Con lo stesso procedimento si provvede alla sua periodica revisione.

La carta delle vocazioni ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie di selvaggina stanziale da immettere a scopo di ripopolamento nel territorio della Regione.

La immissione di specie diverse da quelle previste nella carta delle vocazioni faunistiche deve essere di volta in volta autorizzata dalla giunta regionale, sentiti la consulta regionale sui problemi venatori, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia ed i comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Art. 38.

Programmazione regionale dei ripopolamenti

La giunta regionale, con la collaborazione degli enti locali territoriali, delle associazioni venatorie ed agricole nonchè di quelle di difesa della natura, predispone piani della durata di cinque anni destinati a regolare gli interventi nel settore venatorio ed a promuovere il ripristino dell'equilibrio biologico delle specie selvatiche.

Tali piani, che sono elaborati sulla base della carta faunistica di cui all'art. 37 e tenuto conto della capacità biogenica del territorio dell'Emilia-Romagna, hanno lo scopo di migliorare il rapporto ecologico e di superare gli squilibri faunistici quali si presentano nelle diverse province della Regione.

Il piano di cui ai comuni precedenti viene articolato e finanziato attraverso programmi annuali predisposti dalla giunta regionale.

L'approvazione dei piani e dei programmi compete al consiglio regionale.

La Regione, per l'attuazione dei programmi di ripopolamento eccedenti la produzione delle zone di ripopolamento istituite in ciascuna provincia, si avvale di norma dei servizi dell'Azienda per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) di cui all'art. 42 della presente legge e delle bandite di caccia.

Art. 39.

Preparazione professionale ed educazione venatoria

La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto alla produzione, alla vigilanza ed alla organizzazione delle attività venatorie e la diffusione della conoscenza delle norme di protezione della selvaggina e di tutela dell'ambiente naturale.

Art. 40.

Consulta regionale per i problemi venatori

E' istituita la consulta regionale sui problemi venatori, organo consultivo della Regione. Essa è composta:

a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da tre consiglieri provinciali designati dall'unione regionale delle province, di cui uno di minoranza;

c) da due consiglieri comunali designati dall'associazione regionale dei comuni;

d) da un consigliere di comunità montana, designato dal comitato regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;

e) da diciotto rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni regionali. Nel numero sono compresi quattro rappresentanti del comitato di coordinamento regionale della caccia autogestita;

f) da due rappresentanti designati dalla federazione pro natura;

g) da un rappresentante designato dall'associazione nazionale Italia nostra;

h) da un rappresentante dell'Associazione italiana per il fondo mondiale della natura;

i) da un tecnico del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

l) da un rappresentante del consiglio regionale dell'ente nazionale protezione animali;

m) da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

n) da otto rappresentanti dei coltivatori diretti;

o) da due rappresentanti degli agricoltori;

p) da due rappresentanti dei gruppi cinofili dell'Emilia-Romagna.

I membri di cui alle lettere *m*), *n*), *o*) sono designati dalle rispettive associazioni regionali maggiormente rappresentative.

Alle riunioni della consulta regionale possono assistere i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare agricoltura.

Funge da segretario della consulta un funzionario della Regione.

Art. 41.

Compiti della consulta regionale

La consulta ha il compito di esprimere, su richiesta degli organi regionali, pareri motivati e di formulare proposte in materia venatoria, con particolare riferimento:

legislazione venatoria regionale, calendario e regolamenti di caccia controllata;

carta faunistica e suoi aggiornamenti;

programmazione regionale pluriennale ed annuale delle attività nel settore venatorio;

piani regionali di ripopolamento della selvaggina stanziale, programmi di produzione dell'A.R.I.S. e delle bandite di caccia;

politica di difesa della fauna selvatica da svolgere nei parchi naturali;

regolamentazione della vigilanza venatoria;

introduzione di specie estranee alla fauna locale;

iniziative tese al miglioramento dell'educazione venatoria e naturalistica.

La Regione può richiedere alla consulta di designare uno o più componenti per valutare il rendiconto tecnico delle istituzioni di protezione e di produzione, nonchè il funzionamento tecnico ed economico dei territori autogestiti.

Capo II

Art. 42.

Istituzione e compiti dell'azienda regionale per l'incremento della selvaggina

E' istituita l'azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) avente i compiti di ripopolamento indicati all'artic. 38. Essa non ha fini di lucro e, nel quadro dell'equilibrio economico della gestione, persegue fini immediati di pubblico interesse.

A tale scopo l'azienda provvede a:

a) fornire i quantitativi di selvaggina stanziale richiesti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti ed organismi venatori per scopi di ripopolamento;

b) sperimentare e produrre nuove tecniche in grado di rendere più produttive le immissioni di selvaggina;

c) sperimentare nuove forme di allevamento e di ambientamento della specie di selvaggina idonea al ripopolamento del territorio regionale;

d) organizzare lo scambio delle esperienze tecniche di ripopolamento e di difesa della fauna selvatica e dell'ambiente naturale;

e) stabilire accordi di collaborazione con istituzioni similari;

f) assolvere ai compiti affidatile dal consiglio e dalla giunta regionale.

Per i compiti di ripopolamento l'A.R.I.S. gestisce impianti per la produzione della selvaggina in cattività o in campo aperto utilizzando le attrezzature della Regione che ad essa vengono affidate. Può altresì, a seguito di apposite convenzioni, gestire attrezzature di proprietà di comuni o di province e stipulare accordi con cooperative di allevamento o con privati al fine di acquisire, con le necessarie garanzie di qualità, quantitativi di selvaggina prodotti in cattività, necessari al ripopolamento, non coperti dalla capacità produttiva degli impianti in gestione diretta.

L'A.R.I.S. provvede inoltre ad acquisire direttamente, alle fonti di produzione, la selvaggina di cattura necessaria al ripopolamento venatorio ed al rinsanguamento delle specie.

L'A.R.I.S. ha sede presso la regione Emilia-Romagna.

Art. 43.

Gestione dell'azienda

L'azienda ha un bilancio autonomo annesso al bilancio della Regione, e approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Alle spese di esercizio l'A.R.I.S. provvede con:

a) i fondi di finanziamento delle iniziative regionali di ripopolamento di cui all'art. 38;

b) i proventi diversi derivanti da selvaggina fornita, servizi prestati su richiesta di enti locali ed organismi venatori;

c) introiti diversi.

La selvaggina prodotta, così come ogni prestazione fornita, viene valutata, agli effetti della gestione, al prezzo di costo.

Gli eventuali utili di gestione, accertati alla fine di ogni esercizio finanziario, dopo i prelievi per il fondo di riserva e per la provvista di nuove opere o servizi, sono di competenza della Regione.

Art. 44.

Organi dell'azienda

Sono organi dell'A.R.I.S.:

a) la commissione amministratrice;

b) il presidente;

c) il direttore;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 45.
Commissione amministratrice

La commissione amministratrice è composta dal presidente e da ventiquattro membri, così designati:

otto membri dal consiglio regionale, di cui tre designati dalla minoranza;

otto membri dalle province della Regione;

otto membri dalle associazioni regionali dei cacciatori, di cui almeno tre in rappresentanza delle associazioni minoritarie.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. I singoli membri decadono in ogni caso al cessare dei consigli o del comitato che li hanno nominati.

Non possono essere nominate nella commissione amministratrice persone che abbiano interessi in attività concorrenti con quelle dell'azienda.

In caso di dimissioni, o comunque di vacanza di posto, il membro nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

La commissione può essere sciolta con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda.

Art. 46.
Il presidente

Il presidente viene eletto dal consiglio regionale con le procedure previste dell'art. 62 dello statuto della Regione.

Art. 47.
Compiti della commissione amministratrice

La commissione amministratrice, nel quadro delle direttive del consiglio regionale, svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare delibera sulle seguenti materie:

a) programmazione delle attività dell'azienda;

b) predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

c) fissazione del listino per la contabilizzazione della selvaggina prodotta e dei servizi;

d) forme di collaborazione con enti similari;

e) programma degli acquisti di selvaggina;

f) schemi di convenzioni con enti locali per l'uso di attrezzature di produzione.

La commissione trasmette alla giunta ed al consiglio dettagliate relazioni sulla gestione svolta e sul programma di produzione dell'esercizio successivo, allegate rispettivamente alle proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo.

La commissione amministratrice viene convocata dal presidente almeno due volte all'anno per la predisposizione rispettivamente del bilancio di previsione e del consuntivo, entro il 1° settembre ed il 15 aprile.

La commissione, inoltre viene convocata dal presidente quando egli ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti.

Art. 48.
Esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni della commissione amministratrice, di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente articolo, vengono approvate mediante deliberazione del consiglio regionale.

Le deliberazioni di cui ai punti *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 47, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 49.
Compiti del presidente

Il presidente provvede a:

1) convocare e presiedere le sedute della commissione amministratrice nonchè a curare l'esecuzione delle sue deliberazioni;

2) sovraintendere al regolare funzionamento economico e tecnico dell'azienda;

3) decidere i provvedimenti idonei al conseguimento degli scopi aziendali nell'ambito del bilancio di previsione e della programmazione regionale;

4) stipulare i contratti inerenti all'attività aziendale.

Art. 50.
Il direttore

Il direttore viene nominato dalla giunta regionale su proposta del presidente dell'azienda — sentita la commissione amministratrice — e viene scelto fra il personale regionale. Per accertate e particolari esigenze, può essere conferito incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 61, terzo comma, dello statuto della Regione.

Il direttore provvede alla direzione tecnico-economica della azienda. Presenta al presidente, ogni quadrimestre, una relazione sulla situazione tecnico-economica dell'azienda.

Art. 51.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti — con voto limitato — dal consiglio regionale.

Art. 52.
Servizi amministrativi e tecnici

L'azienda, mediante apposita convenzione, può usufruire dell'assistenza scientifica del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna o di altri istituti specializzati.

L'azienda può avvalersi, su richiesta del presidente, dei servizi e degli uffici tecnici della Regione.

Il servizio cassa dell'azienda viene svolto dall'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Regione, mediante apertura di apposito conto corrente fruttifero.

Art. 53.
Personale dell'azienda

Salvo che per le esigenze di lavoro stagionale e per quanto viene pattuito con le convenzioni stipulate con enti locali in ordine alle prestazioni del personale impiegato negli impianti assunti in uso a norma dell'art. 42, terzo comma, della presente legge, l'azienda si avvale esclusivamente di personale regionale.

L'onere finanziario relativo a detto personale è a carico del bilancio dell'azienda.

Art. 54.
Finanziamento delle attività di ripopolamento

La Regione assegna annualmente all'A.R.I.S. i fondi necessari all'attuazione del programma dei ripopolamenti regionali, stanziando l'equivalente importo nell'apposito capitolo di bilancio.

Al finanziamento della spesa di cui al primo comma del presente articolo per l'esercizio finanziario 1974 determinata in lire 180.000.000, l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di lire 180.000.000 e la riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.

Art. 55.
Regolamento per il funzionameno dell'azienda

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, l'A.R.I.S. presenta al consiglio regionale per l'approvazione una proposta di regolamento di gestione.

Art. 56.
Finanziamenti in conto capitale

Per le attività di cui al precedente art. 42 la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare conferimenti all'A.R.I.S. di fondi, attrezzature od impianti per l'importo di lire 70.000.000 nell'esercizio 1974 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1975, nonchè è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli enti convenzionati proprietari delle attrezzature e degli impianti affidati in gestione all'A.R.I.S. da destinare all'ampliamento ed all'ammodernamento degli stessi, per gli importi di lire 200.000.000 nell'esercizio 1974 e di lire 50.000.000 nell'esercizio 1975.

Le spese di lire 70.000.000, per i conferimenti di fondi, attrezzature ed impianti, e di lire 200.000.000, per contributi agli enti convenzionati proprietari delle attrezzature e degli impianti affidati in gestione all'A.R.I.S., sono finanziate per l'esercizio 1974 mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

Alla maggiore spesa di lire 270.000.000 dell'esercizio 1974, rispetto all'esercizio 1973, l'amministrazione regionale fa fronte con il maggiore gettito della tassa di circolazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Riserve private e consorziali di caccia

Nei comprensori delle riserve scadute e non rinnovate dai comitati provinciali della caccia e per i quali vige la sospensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla caccia, il concessionario è tenuto al mantenimento delle tabelle perimetrali ed all'osservanza delle prescrizioni relative alla vigilanza nonchè alla difesa delle coltivazioni agricole dagli eventuali danni causati dalla selvaggina.

Il mantenimento della concessione stessa è subordinato al regolare adempimento delle prescrizioni ed al buon andamento della gestione da accertarsi annualmente, nelle forme opportune, al termine della campagna venatoria.

Il comitato provinciale della caccia, sulla base degli accertamenti compiuti, può disporre la revoca della concessione.

Art. 58.

Zone di protezione, bandite demaniali, zone di ripopolamento e cattura, oasi di rifugio istituite a norma degli articoli 23, 50, 52 e 67-bis *del testo unico delle leggi sulla caccia* 5 *giugno* 1939, *n.* 1016, *e successive modificazioni.*

Sino a quando non siano stati adottati i provvedimenti istitutivi delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, previste agli articoli 3, 17 e 19 della presente legge, restano ferme le zone, le oasi e le bandite istituite a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Le tabelle delimitanti dette zone, oasi e bandite rimangono valide sino alla loro sostituzione.

Art. 59.

Gestione provvisoria dei territori di caccia autogestita

La delimitazione dei territori di caccia autogestita e la formazione degli organismi di autogestione verranno completate prima dell'inizio della stagione venatoria 1976.

Sino a tale data, il regolamento regionale, di cui all'art. 25, penultimo comma, può prevedere che la validità dei tesserini rilasciati ai cacciatori per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita sia limitata a determinati ambiti territoriali provinciali. Trascorso tale periodo, se, attraverso apposite verifiche, non sarà riscontrata una situazione di equilibrio nella consistenza faunistica dei vari territori, il consiglio regionale potrà concedere proroga di una o più annate venatorie.

In detto periodo la gestione economica dei territori viene svolta, in ciascuna provincia, dai comitati provvisori di coordinamento costituiti dal comitato provinciale della caccia d'intesa con le associazioni provinciali dei cacciatori a norma dell'art. 33 della presente legge.

Art. 60.

Forma dei pareri

I pareri espressi dalle commissioni di gestione possono risultare dalle conclusioni delle riunioni di consultazione, appositamente convocate dalle province.

Art. 61.

Sanzioni

A chi commette in riferimento alle zone di ripopolamento, alle oasi ed alle bandite le infrazioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 43, 67-*bis*, 79 e 45 dello stesso testo unico.

In caso di danneggiamento provocato alla selvaggina da scarichi industriali e urbani, dall'uso di insetticidi, di pesticidi, di diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, i responsabili, a seguito di giudicato penale od in caso di oblazione, sono tenuti ad effettuare immissioni di selvaggina al fine di ricostituire il patrimonio faunistico.

La quantità, la qualità e le modalità delle immissioni vengono determinate — in contraddittorio con l'interessato — dalla provincia, sentiti il comitato provinciale della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Delle immissioni effettuate dovrà essere data comunicazione alla giunta regionale.

I soggetti responsabili a norma del secondo comma saranno sottoposti altresì, quando ne siano in possesso, al ritiro del tesserino per l'esercizio venatorio in regime di caccia controllato ed autogestita, di cui al precedente art. 25, con deliberazione della giunta regionale, assunta in contraddittorio con l'interessato, per il periodo di un anno. Il decreto viene pubblicato per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e notificato all'interessato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 gennaio 1974

FANTI

(1117)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740500)